

PROPOSTE DI LEGGEE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI SOLLECITATE DALL'UNICOBAS

68

DOPO I TAGLI ANCHE LE TRUFFE: L'ESPROPRIAZIONE TREMONTIANA DELL'ENAM

L'ENAM, Ente Nazionale d'Assistenza Magistrale, istituito nel dopo-guerra, ha praticato per anni una trattenuta obbligatoria dello 0,80%, contro la quale l'Unicobas s'è sempre battuto chiedendo che divenisse volontaria, operata sulla busta paga degli insegnanti di ruolo della Scuola Elementare e dell'Infanzia. Suo scopo dichiarato era rimborsare in parte le spese sanitarie, offrire prestiti agevolati, assegni di solidarietà a fondo perduto, soggiorni estivi nelle proprietà dell'Ente, borse di studio ed altro. Gli organismi direttivi venivano eletti sia a livello locale che nazionale. Con alterne vicende, grazie alla pressione dei voti raccolti dall'Unicobas, entrato in vari Comitati locali (fra i quali Roma), per alcuni anni le prestazioni sono state molto più adeguate che in passato. Ma dal 2004 almeno, il Consiglio Nazionale (composta da eletti di CISL, CGIL e SNALS) ha progressivamente ridotte le prestazioni reintroducendo, ad esempio, la franchigia per i rimborsi sanitari, l'eliminazione degli assegni di solidarietà, etc. Ad aggravare la situazione sono giunte le pressioni dei tre ultimi governi che hanno preteso dall'Ente milioni di euro a fronte di una "difesa" imbelli del Consiglio Nazionale. La cosa già si configurava come una sorta di tassazione illegittima ai danni di una categoria che, senza aiuti dallo stato, aveva costituito il fondo nazionale unicamente con i propri versamenti. La manovra era però tesa addirittura ad appropriarsi dell'ENAM, ancora una volta difeso in modo debole ed inappropriato.


Tremonti è infine riuscito a mettere le zampe sul capitale ENAM, assorbendolo a Luglio nell'INPDAP, senza alcuna reazione sindacale degna di nota. Il colmo è che, mentre l'Ente è sparito ed i suoi dipendenti sono stati presi in carico dallo stato, la trattenuta

obbligatoria è rimasta, a significare di fatto una tassazione aggiuntiva dello 0,80% mensile dell'INPDAP che già prelevava (e continua a prelevare) lo 0,35% da ogni insegnante. Gli insegnanti della Primaria e della Scuola dell'Infanzia sono così divenuti gli unici a versare all'INPDAP una doppia trattenuta, per un corrispettivo dell'1,15% (per capirsi il doppio di una trattenuta sindacale) a fronte di un prelievo standard sugli altri docenti e su tutti i dipendenti pubblici pari solo allo 0,35%. Ciò non può essere giustificato certo dall'ipotesi che l'INPDAP assuma i servizi ENAM, anche perchè i servizi INPDAP sono sovrapposti. Ad esempio, il piccolo prestito è il più ingente, ma con interessi più alti di quelli che praticava l'ENAM ed è un servizio da sempre esistito. Tutto questo succede nel silenzio generale: CISL, UIL, SNALS, COBAS non fanno nulla, mentre la GILDA ha addirittura appoggiato l'assorbimento dell'ENAM nell'INPDAP. La CGIL si limita a raccogliere le firme per un inutile petizione di principio che a Tremonti (sic!) chiede unicamente l'abolizione della doppia trattenuta.

E' ora di finirla. Non vogliamo solo che la doppia trattenuta sparisca: pretendiamo anche il rimborso di tutte le trattenute illegittimamente operate dal momento della soppressione dell'ENAM e soprattutto la restituzione del patrimonio (30 milioni di euro) accumulato in più di 60 anni dall'Ente, che deve venire restituito ai legittimi proprietari, suddividendolo fra i docenti di scuola elementare e dell'infanzia. Tutto ciò può essere ottenuto, solo con un'appropriata azione legale: quella avviata appunto dall'Unicobas.



A Roma l'Unicobas raccoglie le adesioni al ricorso per il recupero del patrimonio ENAM e delle trattenute illegittime, tutti i Mercoledì ed i Giovedì presso la Sede Nazionale di Via Tuscolana n. 9, dalle h. 16.30 alle ore 19.30. Occorre portare il più vecchio cedolino dove risulta presente la trattenuta ENAM, il cedolino di Agosto 2010 e copia del Documento e del Codice Fiscale. È richiesto un contributo spese: € 10,00 per gli iscritti, € 50,00 per chi si iscrive al momento.



SOMMARIO

- Scuola e Sindacato: dove va Di Pietro? pag. 2
- Classi atipiche pag. 9
- Tentativi di impedire la libera espressione del pensiero dei docenti pag. 10
- Sicurezza pag. 11
- Precariato pag. 11
- Titolarità pag. 12
- Tempo pieno pag. 12
- "Salva precari" pag. 13
- Musica pag. 13
- Associazioni Culturali pag. 14
- Estensione contratto precari pag. 14
- Precari ATA pag. 14
- Derghe sostegno pag. 15
- Nuovi procedimenti disciplinari pag. 15



www.unicobas.it

In questo numero pubblichiamo volutamente tutte le iniziative di Legge (riassunte in questa lettera) e molte delle interrogazioni parlamentari che l'Unicobas ha scritto per l'IDV. Senza l'Unicobas, l'IDV avrebbe fatto ben poco, come tutti i partiti del cosiddetto "Centro-Sinistra". Come "ringraziamento" l'IDV sembra voler scaricare le proposte dell'Unicobas (e quindi la possibilità di qualificarsi sulla scuola). Ma dove vuole andare Di Pietro?

Questa lettera è stata inviata a: On. Antonio Di Pietro; On. Leoluca Orlando; On. Pancho Pardi; On. Pierfelice Zazzera; On. Fabio Giambone; On. Anita Di Giuseppe; On. Nicola Tranfaglia; nonché a tutti i riferimenti dell'IDV.

SCUOLA E RAPPRESENTANZA: DOVE VA DI PIETRO?

(Lettera aperta agli organismi dirigenti dell'IdV)

PREMESSA

L'Unicobas ha lavorato per anni con l'Italia dei Valori (il primo convegno organizzato con il partito risale a tempi non sospetti rispetto ai successi elettorali dell'IdV, prima delle penultime elezioni europee), sviluppando un'interlocuzione molto proficua in particolare sulla questione scuola e su quella relativa alla democrazia sindacale, direttamente con il Presidente Antonio Di Pietro e con vari eccellenti parlamentari.

La sinergia s'è determinata sulla base di quel che pareva comune alterità rispetto ad un mondo politico e sindacale compromesso in vecchie politiche segnate da opportunismi ed ideologismi, peraltro responsabili dello sfascio del Paese. Segnatamente vennero



comunemente individuate due criticità particolari in ordine ai sistemi della formazione e della rappresentanza (che peraltro, com'è a tutti evidente, non riguarda certo solo la materia sindacale).

IL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO SULLA SCUOLA

ALLA CAMERA

Il lavoro comune ha prodotto molto. *In primis* una proposta di legge per una nuova ed appropriata gestione delle istituzioni scolastiche e per un nuovo stato giuridico dei docenti e dei lavoratori della scuola, recante il n.° 2442, presentato il 16 maggio 2009 d'iniziativa dell'On. Zazzera, attualmente l'unico realmente alternativo alle disposizioni correnti, nonché alle nuove proposte di parte governativa. Un disegno di legge che è stato accolto come una grande speranza dalla categoria dei docenti e degli altri operatori della scuola, perché segna una vera e propria "svolta" dopo decenni di buio e disattenzione istituzionale, sindacale e politica. Si tratta di un comparto di circa un milione di persone, al quale afferiscono inoltre, com'è noto, più di cinque milioni di studenti e le loro famiglie.

Il "nocciolo duro" del provvedimento è rappresentato da un trattamento al pari della funzione sociale svolta per l'istituzione scuola, contro la cui indipendenza gravano disposizioni e proposte del PDL e della Lega miranti all'eliminazione di ogni autonomia didattica e gestionale. In particolare i ddl Aprea e Goisis mirano ad introdurre l'assunzione diretta e discrezionale (fuori da ogni graduatoria pubblica) del personale docente ed ATA, a trasformare le scuole in fondazioni a guida privatistica, a subordinare la libertà d'insegnamento ai *diktat* governativi ed a sottoporre (come disposto anche dalla Gelmini) i docenti a valutazioni discrezionali quanto estemporanee con pesanti ricadute sulla posizione stipendiale, nonché ad avocarne totalmente (senza organi di garanzia) l'ambito disciplinare (in linea col decreto Brunetta sul pubblico impiego) alla sola Amministrazione. Un altro ddl, del PD, ugualmente depositato presso la Commissione cultura della Camera, segue ambigualmente la medesima linea. Ad

esempio, se la Aprea elimina radicalmente il Collegio dei docenti, sostituendolo con "dipartimenti" nominati d'ufficio dal dirigente scolastico, il PD è mirato a conservarne l'esistenza solo in termini nominalistici, poiché di fatto ne prevederebbe la convocazione solo due volte l'anno, surrogandone il funzionamento ordinario appunto a dipartimenti egualmente di nomina dirigenziale. La posizione del PD, del resto, richiama una politica deleteria seguita anche dai governi di centro-sinistra, che ha eliminato i Consigli Scolastici Provinciali, eletti sino al 1997 sulla base di quanto disposto dai decreti delegati 416 e 417 del 1974 e non ha più consentito il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (in carica appunto dal 1997). Altro cardine della questione da noi posta richiama quindi un elementare problema di rappresentanza professionale dei docenti (vera garanzia della libertà d'insegnamento), rappresentanza da troppo tempo negata in questo Paese. Un problema che si può avviare unicamente con il rilancio degli organi collegiali di rilievo provinciale nazionale, all'interno dei quali operavano validamente anche la componente studentesca e quella delle famiglie. Un problema che si può avviare, in ultima analisi, solo con una vera e rinnovata attenzione alla rappresentanza ed al funzionamento dell'istituzione scuola nel suo complesso.

Alla presentazione di questo disegno di legge sono seguite decine di interrogazioni e *question-time* puntuali e preziose sulle falle aperte nella scuola dalla "riforma" Gelmini, tutte suggerite dal sindacato con il massimo della serietà e della competenza. Alcune di queste, risultando addirittura "vincenti" nel confronto col governo (avendo costretto il Ministro a rivedere alcune posizioni), hanno segnato nella categoria ed in quella parte del Paese direttamente coinvolta ed attenta alla salvaguardia dell'indipendenza e della qualità della scuola pubblica quale bene comune, un indubbio ritorno di credibilità per il partito.

Dal mese di luglio 2010 due insegnanti dell'Unicobas hanno contribuito direttamente alla formazione del Dipartimento Scuola dell'Italia dei Valori che, in stretta sinergia col sindacato, ha sviluppato parte del lavoro qualificato che ha sortito gli effetti già richiamati.

AL SENATO

Il disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti è stato infine presentato anche al Senato. Lo hanno sottoscritto molti Senatori dell'Italia dei Valori (Giambone, Belisario, Caforio, Carlino, Di Nardo, Lannutti, Pardi, Pedica. Il testo completo del ddl è in allegato).

Ricordiamo che ne fanno parte integrante: a) un contratto fuori dal pubblico impiego per la scuola (insegnanti e non); b) creazione del Consiglio Superiore della docenza (ambito deontologico e disciplinare); c) ruolo unico docente; d) elettività dei presidi; e) anno sabatico d'aggiornamento; f) rilancio della democrazia nella scuola e degli Organi Collegiali.

Una seria politica scolastica deve partire dalla valorizzazione della professionalità di quanti operano nel mondo dell'istruzione. Questo disegno di legge, verte proprio sull'individuazione di un'area contrattuale specifica per il comparto scuola non interna al pubblico impiego, organizzata sullo specifico del settore. Tutti sanno che la funzione docente si esercita unicamente nella Scuola e nell'Università, non è funzione d'impresa, né di tipo impiegatizio: proprio per questo l'assetto normativo e contrattuale attuale risulta assolutamente inadeguato. Con il Presidente concordammo (anche in affollati convegni pubblici) che fosse giunto il momento di ridefinire le diverse responsabilità, partendo dall'assunto che la docenza non è generico impiego pubblico, bensì una professione specialissima tutelata dalla Costituzione attraverso l'istituto della libertà d'insegnamento (art. 33). Su questo l'IdV prese un preciso impegno.

Quotidiano Roma **il Fatto Quotidiano** 13-OTT-2010 pagina 11 foglio 1
Diffusione: n.d. Lettori: n.d. Direttore: Antonio Padellaro

"In piazza con la Fiom contro il capitalismo di Marcegaglia e Marchionne"

MAURIZIO ZIPPONI, RESPONSABILE LAVORO ITALIA DEI VALORI

Sulla vicenda Fiat-Pomigliano

Il Pd è bloccato perché è la somma di apparati legati sia alla Cisl che alla Cgil

di Stefano Feltri

Il lavoratore dipendente, il piccolo imprenditore, il precario e la partita Iva hanno interessi che oggettivamente si scontrano con quelli dei vari Marco Tronchetti Provera, Emma Marcegaglia, Sergio Marchionne e delle banche. Maurizio Zipponi, responsabile lavoro dell'Italia dei Valori, riassume così le ragioni per cui il suo partito ha scelto da tempo di stare a fianco della Fiom-Cgil e, quindi, ha aderito senza tentennamenti alla manifestazione nazionale che ci sarà a Roma sabato. Zipponi, 55 anni, è un ex sindacalista bresciano della Fiom e della Cgil, transitato per Rifondazione comunista e approdato all'Idv. Ha gestito la protesta estrema degli operai Inse, arampicati per giorni in cima a un carroponte, nell'estate milanese del 2009 e ha convinto Antonio Di Pietro "che la seconda gamba del partito, oltre alla legalità, doveva essere il lavoro". Zipponi, quand'è che l'Italia dei Valori ha scoperto i metalmeccanici? Da un anno e mezzo siamo sempre presenti nei luoghi di conflitto sul lavoro. Alla nostra festa di partito, a Vasto, abbiamo invitato un solo segretario nazionale dei sindacati: Maurizio Landini della Fiom, di cui condividiamo

la linea nella vicenda Fiat e sosteniamo la proposta di legge popolare sulla rappresentanza. E faremo anche una nostra proposta di legge in Parlamento nella stessa direzione, perché possano essere validi soltanto gli accordi sottoposti al voto dei lavoratori. Insomma, state diventando il partito della Fiom. Assolutamente no. Siamo un partito nuovo e possiamo permetterci di non avere collaterali. A differenza del Pd, sembra voler dire... Il Partito democratico è bloccato. Non può stare con la Fiom e non può schierarsi con la Cisl, perché è la somma di apparati con rapporti collaterali con i sindacati. Avete scavalcato a sinistra anche la sinistra radicale. All'ultimo congresso della Cgil i dirigenti sindacali che fanno riferimento a Rifondazione comunista si sono schierati contro la Fiom. E hanno perso di credibilità. E noi vogliamo un'alleanza per andare al governo con soggetti credibili, che non considerano l'impresa il demone, cioè il Pd e Sinistra e libertà. Il Pd, però, sembra avere posizioni diverse da quelle vostre e della Fiom. Nella riunione dei giorni scorsi ha parlato di centralità delle piccole e medie imprese, non degli operai.

Non è sbagliato, stanno dalla stessa parte contro i capitalisti all'italiana come Tronchetti Provera e la Marcegaglia. Noi riassumiamo la nostra ricetta in una parola: l'unità. Bisogna ricostruire l'unità del mondo del lavoro, dove i contratti collettivi nazionali sono stati svuotati in omaggio all'idea della destra e di Confindustria di andare verso rapporti di lavoro individuali, in cui ciascuno è solo. E cosa significa in concreto? Soltanto quattro grandi aree contrattuali, servizi, industria, artigianato e pubblico impiego. A livello nazionale si fissano salari minimi, ritmi di lavoro, formazione permanente e diritti. Poi contratti il resto, ma per davvero, a livello territoriale o aziendale. Vogliamo prendere anche qualcosa dalla tradizione della Cisl, come la presenza di lavoratori (non sindacalisti) nei consigli di sorveglianza delle imprese. Però il clima generale - e le uova contro le sedi della Cisl - non sembrano favorire molto un progetto di unità. E questo è un problema. Perché nelle fabbriche c'è sempre più solitudine e disperazione, non ci sono più gli operai-massa. I lavoratori non hanno più un partito o un sindacato di riferimento. Perdono la fiducia nel voto come strumento di cambiamento. E quindi si consegnano alla Lega. C'è chi dice che stiano tornando gli anni Settanta, oggi le uova domani le P38. Ma andiamo! Io li ho vissuti gli anni Settanta in fabbrica: allora c'era un clima di generale simpatia nei confronti di quelli che se la prendevano, anche con azioni pesanti, con i quadri della Fiat. Poi le Brigate Rosse hanno ucciso Guido Ressa ed è cambiato tutto. Oggi nelle fabbriche c'è soltanto solitudine. Quindi non è preoccupato per la manifestazione della Fiom di sabato? Al contrario. C'è chi, come il ministro della disoccupazione, Maurizio Sacconi ha tutto l'interesse a creare divisioni tra i lavoratori, sfruttando la cosiddetta violenza. E temo che nel sottobosco della politica ci sia chi sta lavorando, o almeno spera che succeda qualcosa di brutto. In troppi hanno interesse a esasperare il conflitto. Ma lo scontro tra capitale e lavoro non era finito, come dice l'amministratore della Fiat Sergio Marchionne? In fondo, con la crisi sembra che dipendenti e imprenditori lottino entrambi per la sopravvivenza. Sergio Marchionne, oltre che ai

lavoratori, dovrebbe spiegarlo anche al capitale. Cioè a quelli che gli pagano uno stipendio pari a 430 volte quello degli operai che lavorano alle linee di produzione.



Proprio a fronte dell'attacco ai principi costituzionali basilari portato avanti dal governo Berlusconi, la posizione dell'Italia dei Valori in difesa dell'autonomia professionale dei docenti si sposa con la difesa dell'autonomia della magistratura, onde garantire le istituzioni "terze" da qualsiasi ingerenza indebita del mondo politico, così come dell'interesse privato.

Non sarà difficile ricordare nello specifico il valore di questo disegno di legge. Sarà sufficiente riproporre quanto scritto in calce alla premessa rivolta all'aula: (...) Nel passato più recente è stato favorito un lento ma progressivo processo di burocratizzazione della professione docente, caratterizzato da sempre più frequenti imposizioni amministrative e gerarchiche.

Tutto ciò è frutto di indebite invasioni di campo, anche da parte delle organizzazioni sindacali tradizionali che hanno debordato persino sulla formazione iniziale e *in itinere* (come nel caso del contratto del '95, « a punti » legati all'aggiornamento), nonché di una costante latitanza degli organi legislativi e di una sorta di subordinazione delle stesse associazioni professionali nei confronti dei sindacati.

In questi ultimi vent'anni il Parlamento ha approvato, infatti, una serie di leggi che hanno inciso profondamente sulla condizione degli insegnanti, considerandoli, però, essenzialmente « indistinti dipendenti pubblici », alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato:



la legge 29 marzo 1983, n. 93, nota come legge quadro sul pubblico impiego, a seguito della quale i docenti furono inseriti nel 6o e 7o livello impiegatizio e la funzione docente perse ogni specificità e si recise definitivamente il legame con la docenza universitaria; la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sul pubblico impiego che ha dato il via alla privatizzazione del rapporto di lavoro, distinguendo fra ciò che rimaneva riserva di legge e ciò che diventava materia di contrattazione. Il rapporto di lavoro della docenza universitaria non veniva invece privatizzato; la sua diretta emanazione: il decreto legislativo n. 29 del 1993; la legge 15 marzo 1997, n. 59, con cui è stata istituita l'autonomia scolastica e si è attribuita la dirigenza ai capi d'istituto, separando la loro contrattazione dal restante personale della scuola. Nell'università persiste invece, giustamente, la qualifica di preside di facoltà, quale *primus inter pares*.

(...) Nella scuola non si costruiscono manufatti industriali, né si svolgono mansioni di tipo burocratico. Lo specifico prevalente è quello della funzione docente, che non è funzione d'impresa, né di tipo impiegatizio: proprio per questo l'assetto normativo e contrattuale attuale è assolutamente inadeguato.

La Costituzione della Repubblica definisce scuola e università quali « istituzioni » (e la cosa non ha solo un rilievo terminologico, perché stabilisce una linea di demarcazione rispetto ai « servizi »), ma esse hanno due assetti contrattuali differenti: dell'università è stato creato un ibrido, dove i docenti hanno un contratto di natura pubblica e le altre figure lavorative un contratto privatizzato; nella scuola, invece, esiste solo la privatizzazione del rapporto di lavoro: la scuola, quindi, è stata trasformata in un « servizio » e i docenti in impiegati.

(...) Sulla scuola gravano i dettami del decreto legislativo n. 29 del 1993, recepiti con il contratto del 1995 che impongono l'eliminazione degli automatismi di anzianità (con la trasformazione residuale e in via di sparizione degli scatti biennali in « gradoni » sessennali e settennali, in attesa della definitiva eliminazione degli stessi prevista ai sensi del medesimo decreto legislativo).

Il citato decreto legislativo impone la riconversione professionale d'ufficio, così che un docente di laboratorio di ceramica di istituto tecnico professionale lo si è potuto « riciclare » su una cattedra di scienze della terra; un insegnante di educazione tecnica delle scuole medie, con la sparizione di quell'insegnamento e con la minaccia della mobilità provinciale e interprovinciale, è stato « adattato » per il sostegno, con buona pace dei precari specializzati lasciati a casa e dell'integrazione dei disabili.

Si è scelto di operare come su dei *travet*, spostando di cattedra in cattedra gli insegnanti come se si trattasse di comandarli ad attendere ad una nuova pratica cartacea.

È stata poi introdotta la cassa integrazione e la licenziabilità per esubero; col *placet* delle organizzazioni sindacali tradizionali e in senso aziendalista, il preside è stato trasformato in dirigente scolastico e al tempo stesso in « datore di lavoro », aprendo la strada allo smantellamento dei concorsi pubblici e alla chiamata diretta per le assunzioni prevista dalla proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Aprea, attualmente all'esame della Commissione cultura della Camera (A.C. 953).

Il « dirigente », inesistente all'università (ove vigono solo, anche nel caso dei presidi di facoltà, qualifiche elettive), è stato trasformato in « datore di lavoro ».

È stato eliminato persino il ruolo, assegnando al personale assunto stabilmente « incarichi a tempo indeterminato », una dizione utilizzata in passato tipicamente con riferimento al personale precario, a sua volta ancor più instabile perché incaricato a tempo determinato.

La scuola è sempre stata uno dei motori principali di progresso nella società civile e tutti gli attacchi portati ad un settore che è stato all'avanguardia (i nostri diplomati erano i migliori d'Europa) e che per molti versi rimane ad alti livelli (si veda la ex scuola elementare) fungono

da corollario all'improvvida strategia che sta portando l'Italia a perdere costantemente competitività rispetto al resto del mondo.

Non ne è responsabile « l'inadeguatezza » della scuola, al contrario, ne è la sua continua depauperizzazione, lo sono lo Stato e gli interessi privati, **in un Paese che in Europa spende meno di qualunque altro per istruzione, università e ricerca.**

Noi partiamo, invece, da un assunto diametralmente opposto: crediamo che sia giunto il momento di invertire tale rotta, di ristabilire le diverse responsabilità, di definire in maniera chiara e precisa i campi d'intervento partendo, però, dall'assunto che **la docenza non è un generico impiego pubblico, bensì una professione specialissima, tutelata dalla Costituzione attraverso l'istituto della libertà d'insegnamento (articolo 33), unica garanzia di autonomia professionale e quindi anche di una piena e reale libertà di apprendimento.**

Con la Costituzione, riaffermiamo che scuola e università sono istituzioni pubbliche e come tali devono avere un contratto adeguato al proprio ruolo: **un contratto di natura pubblica e di tipo specifico** che le rispetti quali crogiuoli di elaborazione del sapere, le preservi da ogni appetito e logica privata e privatizzante e le valorizzi come un patrimonio di tutti che si esprime in una centralità sociale e in una funzione che non hanno eguali.

Nel contempo siamo pienamente convinti che, pur essendo prevalente nella scuola la funzione docente, essa non è l'unica; non riusciamo, infatti, ad immaginare una scuola che possa funzionare senza il fondamentale ruolo di chi si assume la responsabilità di firmare bilanci milionari, senza assistenti che spesso coprono le mansioni dei direttori amministrativi, senza tecnici e ausiliari, il cui ruolo specifico non è affatto riconosciuto dall'opinione pubblica: **si pensi soltanto alla differenza esistente fra i compiti di un usciere di un ministero e quello di un collaboratore scolastico in un istituto. Il primo è prevalentemente addetto a dare indicazioni sull'ubicazione degli uffici, il secondo ha anche oneri di vigilanza su minori.**

(...) Con la presente proposta di legge, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) viene finalmente integrato in un ruolo organico che prevede il riconoscimento dell'evidente ruolo di coadiuvazione educativa, fino ad oggi espletato con coscienza ma mai considerato contrattualmente.

(...) La natura della funzione docente ha chiaramente carattere professionale, eppure questa categoria non ha strumenti di tutela, l'unica del suo genere cui è negato l'autogoverno.

Ciò produce evidenti distorsioni. Si è mai sentito di un Ministro della giustizia che abbia pensato di far valutare gli avvocati dai magistrati (o viceversa)? Eppure, per i docenti, si pensa spesso alle valutazioni dei dirigenti. Si è mai visto un Ministro della sanità proporre valutazioni a *quiz* per i medici? Per quanto ci riguarda, ricordiamoci del « concorsone » varato (e poi abortito) al tempo di Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione.

Si è mai sentito di un Ministro dell'interno (che sovrintende all'ordinamento professionale del mondo dell'informazione) che abbia dato incarico ad una commissione di sua nomina di scrivere il codice deontologico dei giornalisti? No, perché sarebbe paradossale in uno Stato di diritto: equivarrebbe alla fine della libertà di stampa. Eppure quando il Ministro Moratti formò, *sua sponte*, una Commissione perché redigesse il codice deontologico degli insegnanti non si fece rilevare che così si sarebbe messo fine alla libertà di insegnamento.

(...) La scuola non può essere semplicisticamente neppure il campo d'applicazione di una cultura manageriale, ma ha bisogno di modifiche strutturali importanti con gli insegnanti



soggetti attivi di tale processo, ed è giusto che gli stessi siano rappresentati e coadiuvati da un organismo autonomo di riflessione, all'interno del quale possano elaborare il proprio codice deontologico professionale, possano predisporre gli strumenti utili alla propria formazione di base e *in itinere* (autoaggiornamento), possano avviare quella riflessione necessaria e di estrema attualità che si impone sugli aspetti metodologici e tecnici relativi alla propria professione, possano riconoscersi in un insieme di idee e istituzioni che ribadiscano la specificità della loro professione.

(...) Quando si parla di codice deontologico intendiamo un insieme di norme e regole che, partendo dal concetto di scuola come istituzione e dalla libertà d'insegnamento e d'apprendimento, affrontino con chiarezza il problema della qualità della funzione docente. Intendiamo dei principi etici che finalmente suggellino una differenza tra chi svolge questo lavoro con impegno, passione e volontà e chi lo fa solo per ricevere uno stipendio alla fine del mese o, peggio ancora, chi si è ritrovato nella scuola per caso o « per grazia ricevuta » e si comporta di conseguenza; delle norme che mettano fine a certe pratiche indecorose, come quella del doppio lavoro, per cui numerosi professionisti hanno scelto l'insegnamento come attività secondaria, rispetto alla loro professione principale (intesa come tale anche perché è infinitamente più redditizia).

Si richiede quindi la creazione di un'entità *ad hoc* – insieme terza e identitaria – che nella presente proposta di legge viene definita Consiglio superiore della docenza.

Una istituzione oltremodo necessaria, anche perché in sua assenza gli insegnanti continueranno ad essere privi di parametri valutativi o – come dei *travet* – valutati dai dirigenti, giudicati

unicamente dagli ispettori ministeriali, se non dall'uomo della strada: strumenti assolutamente improponibili per le altre categorie professionali.

Oggi, a fronte di un insegnante senza deontologia, avvengono fatti paradossali, e ciò arreca grave danno a tutta la categoria e, segnatamente, per la stragrande maggioranza che crede in quello che fa e cerca di farlo al meglio, in situazioni in cui – peraltro – anche il più solidale e agguerrito dei sindacati non ha molta voce in capitolo.

Un organismo, per tutti questi motivi, ormai indispensabile, il cui riconoscimento sancirebbe definitivamente la centralità e l'atipicità del ruolo e della funzione docente, favorendone la rivalutazione dal punto di vista normativo, salariale e sociale, oltre che la sua ricomposizione, spingendo nei fatti in direzione del tanto auspicato ruolo unico dei docenti, che questa proposta di legge finalmente realizza.

A chi vede un'incongruenza nella coesistenza fra i sindacati e tale organismo replichiamo che vi sono due diversi spazi da coprire. Al sindacato competono le contrattazioni, nelle quali



non entrano però la definizione dello specifico della funzione, né tanto meno gli ambiti dell'autonomia professionale, altrimenti destinata a morire affogata nel burocratese e nel sindacale, e con essa la scuola e le libertà di insegnamento e di apprendimento.

A chi denuncia una idiosincrasia fra lo status di dipendenti e quello professionale, ricordiamo semplicemente che vi sono duecentomila medici retribuiti dallo Stato e che esistono da una parte l'ordine dei medici, che difende l'autonomia della professione, dall'altra i sindacati dei medici, che si occupano dei contratti nazionali di lavoro. Proprio perché la funzione docente oggi è inserita in grandissima parte nel contesto di istituzioni pubbliche, si ritiene consono un organismo pubblico che rappresenti la specificità dell'insegnamento, sul modello del Consiglio superiore della magistratura, da inserirsi all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

A tale proposito riteniamo necessario stabilire tramite specifiche disposizioni legislative: l'uscita dell'intero comparto scuola dal pubblico impiego (ponendolo fuori dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001), il recupero degli automatismi salariali biennali d'anzianità come dato di garanzia sull'esperienza (sulla scorta di quanto avviene nella Repubblica federale elvetica, ove gli automatismi salariali d'anzianità sono addirittura annuali e tale trattamento è riservato solo agli insegnanti) e del ruolo come elemento di protezione e affermazione della libertà d'insegnamento, nonché della specificità professionale della funzione docente; il conseguente ritorno ad un contratto di natura non privatistica, specifico per l'intero comparto scuola (docenti e personale ATA), ristabilendo la possibilità di una vera rivalutazione (ad esempio tramite l'incremento dell'indennità di funzione docente) dello stipendio base degli insegnanti, altrimenti inchiodato, per legge, alle stime inflative dell'ISTAT e all'inflazione programmata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il perverso meccanismo disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 rende altrimenti impossibile anche il solo avvicinamento alla media retributiva europea, rispetto alla quale, tenuto conto del costo della vita, i docenti italiani si collocano ormai all'ultimo posto; il ruolo unico docente a parità di orario di lavoro (18 ore) e retribuzione, per ogni ordine e grado di scuola, con apposita indennità di funzione docente; il ripristino degli organi di rappresentanza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, quali i consigli scolastici distrettuali e provinciali, nonché del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997 sull'autonomia scolastica, pur rimanendo in funzione, sono fortemente depotenziati e non più rieletti dal lontano 1997; lo sdoppiamento delle figure « gestionali »: direttore amministrativo (oggi già presente) per il piano gestionale-contabile e preside, eletto ogni tre anni nell'ambito del collegio dei docenti fra quanti abbiano almeno 5 anni di servizio in ruolo e titolo di frequenza relativo ad un apposito corso propedeutico; passaggio degli attuali dirigenti ai ruoli ispettivi (assolutamente sotto organico: 300 circa contro i 3.000 circa della Francia); la costituzione di un organismo di autogoverno indipendente dall'amministrazione e autonomo dai sindacati, con la funzione di dare evidenza, identità e tutela alla professione docente: il Consiglio superiore della docenza, eletto unicamente dagli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, con consigli a livello regionale, entrambi coadiuvati da esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle università.

Il Consiglio superiore della docenza nasce con il compito di definire gli standard professionali, di sovrintendere alla formazione iniziale e in servizio, di intervenire sulle norme di accesso all'insegnamento, di gestire l'albo professionale, di statuire e far rispettare il codice deontologico.

Gli standard professionali devono descrivere che cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti. Essi sono l'elemento fondante dell'identità professionale e costituiscono la base indispensabile per la formazione iniziale e in itinere, per il reclutamento, per la valutazione e l'autovalutazione dei docenti. Vanno individuati standard generali della professione e

standard specifici per le diverse aree disciplinari e per i diversi gradi scolastici, *standard* per la formazione iniziale, per il reclutamento e il superamento del periodo di prova.

Per essere efficaci, sia gli standard che il codice deontologico devono essere aperti alle sollecitazioni della concreta pratica professionale, della ricerca, della cultura e della domanda sociale; devono essere flessibili e dinamici, cioè continuamente aggiornabili e aggiornati, favorendo il confronto studenti-docenti sul piano formativo, ma ristabilendo il rispetto dei ruoli: ambito metodologico-didattico di stretta competenza degli insegnanti senza (dannose e inqualificabili) intromissioni; ambito formativo che attiene al rispetto fra i ruoli.

L'articolo 1 reca i principi generali. Introducendo un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola, alla quale non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ripristinati il ruolo, gli automatismi biennali di anzianità e la possibilità di aumenti contrattuali superiori all'inflazione programmata o dichiarata per il raggiungimento della media retributiva europea.

L'articolo 2 istituisce organismi professionali rappresentativi della funzione docente competenti per quanto concerne l'ambito disciplinare e valutativo, nonché la formazione di base e in itinere.

L'articolo 3 definisce le attribuzioni del Consiglio superiore e dei consigli regionali della docenza, prevedendo, inoltre, l'istituzione dell'anno sabbatico retribuito.

L'articolo 4 prevede il ripristino degli organismi elettivi già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali.

L'articolo 5 istituisce il ruolo unico dei docenti e l'albo dei docenti, e prevede apposite norme finanziarie per equiparare la retribuzione dei docenti alla retribuzione media europea.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del preside elettivo e il riconoscimento del ruolo di coadiutore educativo al personale ATA.

L'articolo 7, infine, prevede lo stanziamento annuale di una quota del prodotto interno lordo in favore del diritto allo studio e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico pubblico.

L'avvenuta presentazione di questo ddl anche al Senato pareva rafforzare l'impegno che il partito stava assumendo nell'ambito di un programma di valorizzazione del sistema di istruzione pubblica e delle relative professionalità.

MA IL DIPARTIMENTO LAVORO DELL'IDV MIRA A TUTT'ALTRO E CONTRADDICE IL DDL PRESENTATO DALLA STESSA IDV

A fronte della presentazione del ddl al Senato, che sviluppa positivamente il percorso intrapreso ormai da due anni dal partito sullo specifico scuola, dobbiamo però registrare **elementi di forte contraddizione rilevati in frequenti dichiarazioni del responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro dell'IdV, On. Maurizio Zipponi**, ben riassunte in un'intervista rilasciata a "Il fatto quotidiano", ove lo stesso propone una posizione politica diametralmente opposta. Nell'ambito di un discorso generale sul mondo del lavoro, leggiamo (testualmente):

On. Zipponi: "Bisogna ricostruire l'unità del mondo del lavoro, dove i contratti collettivi nazionali sono stati svuotati in omaggio all'idea della destra e di Confindustria di andare verso rapporti di lavoro individuali, in cui ciascuno è solo.

Il fatto quotidiano: E cosa significa in concreto?



Soltanto quattro grandi aree contrattuali, servizi, industria, artigianato e pubblico impiego. A livello nazionale si fissano salari minimi, ritmi di lavoro, formazione permanente e diritti. Poi si contratta il resto, ma per davvero, al livello territoriale o aziendale. Vogliamo prendere anche qualcosa dalla tradizione della CISL, come la presenza di lavoratori (non sindacalisti) nei consigli di sorveglianza delle imprese"

(Intervista a Maurizio Zipponi su "Il fatto quotidiano" del 13.10.2010 – articolo allegato).

Non si può non vedere l'aperto contrasto con il seguente passaggio del ddl n.° 2442 presentato da IdV, che già nel titolo richiama una direzione diametralmente opposta:

"Norme per l'istituzione di un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica".

Ed è proprio l'articolo 1 (Principi generali) a chiarire la sostanza del provvedimento:

1. «È istituita un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola comprendente il personale docente, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e i presidi.
2. Al rapporto di impiego del personale del comparto della scuola di cui al comma 1 non si applicano le norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Una previsione come quella auspicata dall'On. Zipponi risulterebbe persino peggiorativa della situazione esistente, nella quale, pur dentro il "calderone" del cosiddetto "pubblico impiego", (ancorché sottoposti alle medesime regole) esistono comparti di contrattazione separati (Sanità, Stato, Enti Locali, etc.), fra i quali il comparto Scuola. Inoltre, i docenti universitari (come magistrati, militari di carriera ed altri) sono interni ad un assetto normativo del tutto estraneo al pubblico impiego (ed alle norme che lo definiscono), ed una previsione così massiva ed omologante non potrà mai risultare gradita neppure al mondo accademico. Tantomeno a quello della giustizia.

Anche il "corollario" risulta davvero singolare, persino da quell'ottica "pan-operaista" che sembra informare la prospettiva assunta dal Dipartimento Lavoro dell'IdV.



L'ipotesi di quella che si potrebbe definire una sorta di cogestione, ancorché totalmente basata su riferimenti aziendalistico-operaistici ("la presenza di lavoratori ... nei consigli di sorveglianza delle imprese"), oltre a parerci affatto congrua con l'istituzione scolastica (che possiede Consigli di Istituto e Collegi Docenti), sembra riprendere le mosse da un percorso ampiamente sconfitto anche nella storia del sindacato di fabbrica. Nel dibattito sindacale degli ultimi trent'anni s'intende la cogestione come la fine dei consigli e delle rappresentanze operaie, che verrebbero ad annacquare in una confusione dei ruoli fra parte datoriale e mondo del lavoro, nell'ingimento di una presunta parificazione di interessi ben diversi e (soprattutto in quel caso) davvero contrapposti.

IL DISEGNO DI LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Come premesso, è stato prodotto e presentato anche un disegno di legge sulla democrazia sindacale. Fatto almeno altrettanto importante in un Paese ove, a fronte della crisi generale delle Confederazioni tradizionali, la rilevazione della rappresentanza è fissata da norme indegne di uno stato di diritto, in una astrusa quanto rigida meccanica atta a garantire millimetricamente un regime monopolistico in capo alle burocrazie degli elefantiaci sindacati firmatari di contratti mai sottoposti a verifica della base.

Si tratta della proposta di legge n. 2382, presentata il 16 aprile 2009 per iniziativa dei Deputati: Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe, Favia, Messina, Razzi.

Il fulcro della questione riguarda l'istituzione di consultazioni elettorali nazionali per stabilire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, unico criterio di democrazia compiuta e liberale possibile, a fronte invece di una legge come quella vigente che prevede unicamente consultazioni locali dalle quali desumere la maggior rappresentatività nazionale. Va da sé che meno liste si presentano, meno voti si prendono

Anche in questo caso varrà più d'ogni preambolo riportare le note in calce al ddl:

Fino al 1997 le norme vigenti richiedevano alle organizzazioni sindacali del settore pubblico il raggiungimento della soglia del 5 per cento dei voti validi nelle elezioni di categoria (consigli di amministrazione dei Ministeri e consigli della pubblica istruzione, nazionale e provinciali, per la scuola). Nel periodo intercorrente tra un'elezione e l'altra il calcolo veniva, con un tetto analogo, operato sui soggetti sindacalizzati. Il raggiungimento del 5 per cento su lista nazionale significava per le organizzazioni di comparto poter sedere al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto di categoria e per le contrattazioni decentrate di primo livello; una soglia analoga su lista provinciale garantiva la partecipazione alle trattative decentrate locali o di una singola « unità produttiva ».

Dapprima il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (che apportava modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora abrogato) e, attualmente, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno stravolto ogni regola. Innanzitutto con un meccanismo elettorale farsesco che impedisce la presentazione di liste nazionali, imponendo unicamente liste decentrate e delegando alle organizzazioni sindacali (OOSS) « maggiormente rappresentative » la scelta dei tempi e del rito. Così, ad esempio, nella scuola (12.000 sedi centrali), CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda impongono la presentazione di una lista per istituto e meno liste si presentano meno voti si possono raccogliere. Il confronto democratico fra « maggiormente rappresentativi » e sindacati di recente istituzione è del tutto viziato: ai primi, oltre la fruizione monopolistica di aspettative annue pagate dallo Stato, di permessi, del diritto all'informazione e alla propaganda, viene accordato il diritto di indire assemblee retribuite in orario di servizio; agli altri tale possibilità è assolutamente interdotta. Va da sé che la « maggiore

rappresentatività » è irraggiungibile per i sindacati di recente istituzione, che non possono neppure presentare il loro programma agli elettori.

Vengono perciò elette rappresentanze sindacali unitarie (RSU) unicamente nei luoghi di lavoro, titolate a trattare solo su questioni minimali, sulla falsa riga di contratti nazionali e provinciali decisi dai rappresentanti nominati dalle burocrazie sindacali senza alcun controllo elettivo. Di contro, i firmatari del contratto nazionale hanno comunque titolo alle contrattazioni decentrate a livello regionale e provinciale, nonché di singola unità amministrativa o produttiva (anche a voti zero). Nel privato, peraltro, con accordi specifici essi si sono dotati della riserva del 33 per cento, percentuale garantita indipendentemente dai risultati elettorali.

Si rende praticamente impossibile alle organizzazioni di nuova istituzione e che adottano una differente filosofia associativa, alle quali è negato a priori ogni strumento di sostegno (perfino brevi permessi sindacali), la competizione con le vecchie strutture confederali, che possiedono nel pubblico impiego un esercito di circa 5.000 « distaccati ». Inoltre le OOSS non « maggiormente rappresentative », con l'interdizione rispetto alla convocazione di assemblee in orario di servizio, non solo non possono fare campagna elettorale, ma non possono neppure trovare i candidati e i sottoscrittori necessari a presentare le liste nei posti di lavoro. La cosa è perfino ridicola, visto che la somma delle firme richieste per validare le liste raggiunge numeri strabilianti (nella scuola occorrerebbero 65.000 presentatori: più dei voti richiesti per raggiungere il 9,5 per cento nei risultati finali e più di quanto sia necessario per proporre al Parlamento una legge d'iniziativa popolare).

Si tratta di numeri congrui per le singole unità amministrative (2 per cento degli aventi diritto), ma assolutamente improponibili nell'ottica di una sommatoria nazionale. Sarebbe come se – nelle elezioni politiche – i partiti fossero obbligati a presentare una lista per ogni seggio elettorale, dovendo così raccogliere almeno 600.000 firme per coprire tutto il territorio nazionale.

In realtà diventerebbe imbarazzante, per quelli che oggi sono stimati quali sindacati « maggiormente rappresentativi », competere ad armi pari, come le regole democratiche invece imporrebbero. Per essi le elezioni nazionali significherebbero passare dal monopolio al pluralismo ed essere, in più, costretti a far scegliere direttamente dai lavoratori anche le loro delegazioni trattanti.

Ma il marchingegno illiberale non si conclude qui. Al fine di favorire i sindacati consolidati ed esistenti dal dopoguerra a scapito di quelli di recente istituzione è stato inventato un meccanismo ulteriore, assolutamente indecente. Si tratta della cosiddetta « media »: il 5 per cento non viene infatti calcolato più sui voti o sugli iscritti, ma facendo, la media fra i due parametri. In tal modo la soglia sul dato elettorale sale automaticamente, dovendo i sindacati nuovi compensare l'ovvia carenza di iscritti a fronte delle organizzazioni esistenti da almeno quarant'anni. Se si fosse adottato qualcosa di simile per accedere al Parlamento si sarebbe gridato al colpo di Stato, anche perché così non si sarebbe consentita di fatto la nascita di alcun nuovo partito. Nessuno accetterebbe mai il computo spurio tra voti e iscrizioni elevato a regime. Significativo è che il 10 per cento dei soggetti sindacalizzati (35 per cento) equivale alla metà esatta del 10 per cento sui votanti (70 per cento), utile a un sindacato di nuova formazione per ottenere la media del cinque per cento richiesta (e se non il 10 per cento, sarà l'8 o il 9 per cento). In tal modo, CGIL, CISL e UIL, che in decenni si sono garantite comunque il 10 per cento dei soggetti sindacalizzati, resterebbero « rappresentative » anche qualora non raccogliessero voti.



I sindacati che non raggiungono tali folli parametri vengono privati di ogni diritto e spazzati via perfino dal piano decentrato, anche se, come l'Unicobas scuola, possiedono comunque il 10 per cento dei voti nelle elezioni per il consiglio scolastico provinciale e il 5 per cento delle deleghe nell'ambito di numerose province – come a Roma, dove questo sindacato rappresenta il doppio dei lavoratori rispetto a UIL e a Gilda – e regioni. Un sindacato può anche avere il 60 per cento delle deleghe su base provinciale e non essere ammesso a nessuna trattativa decentrata.

In Italia si dibatte molto di federalismo, ma il federalismo viene espunto dalla democrazia del lavoro. (...) Le norme nazionali sulla rappresentanza sindacale, se traslate in politica, avrebbero come effetto per i partiti che non possedessero da Canicattì a Bolzano un quorum nazionale calcolato sul 5 per cento di media tra voti e iscritti non solo l'esclusione dal Parlamento, ma anche da ogni consiglio regionale, provinciale, comunale o municipale e, di concerto, da ogni permesso per fare propaganda, manifestare, tenere comizi e ottenere qualsivoglia rimborso elettorale, visto che in campo sindacale vengono negati tutti i diritti, anche quello di affissione all'interno dell'unità amministrativa o produttiva.

Altro che par condicio ! Eppure, in ambito sindacale, non si dà luogo alla creazione di « governi » e non è quindi in gioco la « stabilità » dell'esecutivo. Un sindacato, al quale la

Costituzione non richiede altro che uno statuto registrato, **esiste per far valere i diritti dei rappresentati, non per legiferare**. Si ricorda che, differentemente, **per entrare in Parlamento sono richieste percentuali ben più basse (4 per cento, ma solo sui voti validi), così come per aver accesso al finanziamento pubblico dei partiti (1 per cento)**.

(...) Come accennato, per paura che CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda perdessero ugualmente l'egemonia sindacale sul mondo dell'istruzione (retribuito al livello più basso del ventaglio europeo), all'Unicobas (e ai sindacati di base) viene **negato dall'ottobre del 1999 perfino il diritto di tenere assemblee in orario di servizio in qualsiasi scuola (anche laddove questo sindacato dispone nel singolo istituto di un seguito di cinquanta iscritti con trattenuta alla fonte su cento docenti)**. Perfino in quelle scuole dove, avendo presentato una lista, il sindacalismo di nuova istituzione **ha una o più RSU elette**. Tutto ciò avviene **in aperta violazione di quanto stabilisce la legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetta « Statuto dei lavoratori »**, che assegna la facoltà di indire assemblee in orario di servizio alle rappresentanze **singolarmente o disgiuntamente** (rappresentanze sindacali aziendali alle quali, per effetto del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono subentrate le RSU con medesimi diritti).

Trattasi di una vera e propria **operazione « di regime » stabilita per contratto dalle OOSS firmatarie** dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, **in pieno conflitto**



d'interessi perché elimina ogni diritto per i sindacati di nuova istituzione. Operazione che, **seppur sanzionata dalla magistratura con almeno quattordici sentenze di condanna per comportamento antisindacale in capo ai dirigenti scolastici responsabili del diniego opposto all'Unicobas relativamente all'indizione di un'assemblea in orario di servizio, viene reiterata di accordo in accordo**.

Le OOSS hanno di fatto assunto la facoltà di sostituirsi alla legge: **le norme sulla privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego garantiscono comunque l'applicazione degli istituti contrattuali, anche se contra legem** (e le sentenze hanno in Italia purtroppo valore applicativo solo *una tantum* e per le singole istituzioni scolastiche alle quali si riferiscono). Il caso della scuola è emblematico di **norme ritagliate sugli interessi dei sindacati confederali: nei comuni di Roma, Milano e Napoli (50.000 addetti ognuno), tali sindacati organizzano elezioni che prevedono la presentazione di un'unica lista con 200 firmatari (la concorrenza del sindacalismo di base è troppo bassa)**. Negli uffici scolastici provinciali corrispondenti, che annoverano una pari quantità di dipendenti, occorre invece produrre almeno 600-700 liste (una per scuola), con 3.500 firme e con altrettanti candidati (quando difficilmente si raggiungeranno 35.000 votanti complessivi).

Per quanto rilevato, la presente proposta di legge prevede il calcolo della rappresentatività tramite **elezioni alle quali si concorre mediante liste nazionali, quindi regionali, provinciali (per la delegazione trattante di tali livelli) e di singolo istituto, unità produttiva o amministrativa, in questo ultimo caso con l'elezione di RSU (per il contratto decentrato di ultimo livello)**.

La presente proposta di legge prevede, quindi, il calcolo della rappresentatività **solo sul dato elettorale puro**.

Un altro elemento inaccettabile è rappresentato dalla disparità di trattamento fra sistema pubblico e privato, come per esempio nel caso delle **aspettative sindacali a carico delle OOSS (ma con contributi pensionistici pagati dallo Stato), concesse dalla citata legge n. 300 del 1970 a chiunque, ma oggi riservate nel pubblico dalla legge vigente sulla rappresentanza sindacale solo alle OOSS « maggiormente rappresentative »**. Per tale motivo, nella presente proposta di legge si prevede di **restituire piena vigenza alla legge n. 300 del 1970 anche per quanto concerne tale aspetto, superando così un'assurda sperequazione, anche questa già sanzionata da specifiche sentenze**.

Va poi segnalato che **i pensionati italiani possono iscriversi unicamente alle OOSS interne al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), organismo al quale si accede solo per nomina politica e senza calcolo alcuno della rappresentatività**.

Vale a dire che **perfino il segretario nazionale di una sigla non presente nel CNEL, quando andrà in pensione, non potrà decidere di iscriversi al proprio sindacato**, poiché – contro la sua volontà – con il sistema attuale potrà scegliere solo una delle organizzazioni alle quali lo Stato assegna il monopolio sui pensionati (che sono, guarda caso, **la maggioranza fra gli affiliati a CGIL, CISL e UIL !**). Si tratta di una palese **violazione della libertà associativa sancita dalla Costituzione**. Con la presente proposta di legge si liberalizza, invece, l'iscrizione del personale in quiescenza. **L'elemento principe per la determinazione della rappresentanza è, in uno Stato democratico e di diritto, il meccanismo elettorale**. Per ogni settore del mondo del lavoro è prevista, nella presente proposta di legge, la realizzazione di elezioni di categoria specificatamente per la rappresentanza sindacale, tramite le quali vengono chiamati al voto gli addetti, **ivi compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, precari e prestatori d'opera**. Da tali consultazioni emergerà triennialmente il piano dei sindacati rappresentativi, **categoria per categoria, a seconda dei suffragi ricevuti**.

Viene così **restituita alla base del mondo del lavoro la decisionalità nella scelta delle organizzazioni sindacali riconosciute istituzionalmente**.

La titolarità a trattare e a godere delle libertà sindacali costituzionalmente tutelate, trattandosi della rappresentanza di tesi, obiettivi e bisogni dei lavoratori, va estesa **in termini di espressione plurale e pluralistica**: per tale motivo si propone la **sostituzione della dizione, presente nella citata legge n. 300 del 1970, di « maggiore rappresentatività » con quello di « sufficiente rappresentatività »**.

(...) Al fine di scongiurare un irrigidimento senza sbocchi delle tensioni e delle esigenze nel mondo del lavoro, occorre realizzare una sintesi a un livello più alto, **tramite il confronto di rappresentanze democraticamente elette riportate a un tavolo comune di dialogo**. Cosa che non è possibile tramite l'esclusione aprioristica della formalizzazione di tesi legittime, **espressioni di contraddizioni non sopprimibili, ma solo mediabili**.

Il livello della « sufficiente rappresentatività », l'unico che risponde ai criteri del pluralismo e della democrazia del lavoro (in campo sindacale non si tratta di assicurare stabilità di « governo », ma la completezza nella rappresentazione di interessi legittimi), va quindi definito in modo certo, affinché sia espressione di interessi reali e suffragati.

Per questo motivo, anche per evitare un'eccessiva frammentazione, si è stabilita una soglia minima per l'acquisizione della piena titolarità sindacale, identificata nel 3 per cento dei voti validi nelle elezioni di categoria per l'accesso alle contrattazioni nazionali, eliminando ogni altro ostacolo che non sia quello della volontà elettorale dei lavoratori.

Dal livello nazionale discende quello provinciale e decentrato, fino alla singola unità produttiva o amministrativa. Anche a tali livelli è necessario garantire un'adeguata rappresentanza alle istanze dei lavoratori.

Per il livello decentrato, sicuramente più « raggiungibile », la soglia della rappresentanza è fissata nel 4 per cento dei voti validi, raccolti in specifiche elezioni, collaterali a quelle nazionali. Lo « schema » elettorale è mutuato dalle votazioni già previste in passato nel pubblico impiego per l'elezione degli organismi quali i soppressi consigli di amministrazione, o, nella scuola, per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali (organismi ancora in carica ma non più eletti dal 1997) e quelli distrettuali (ora soppressi).

Le elezioni di categoria per la rappresentanza, con scansioni improrogabili sia per il pubblico impiego che per il privato, sono poste sotto il diretto controllo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e si espletano tramite la costituzione di apposite commissioni elettorali, cui hanno titolo a partecipare, tramite propri rappresentanti, tutte le liste presentate.

Altra possibilità, per colmare il vuoto di controllo della rappresentanza **fra un'elezione e l'altra**, è quella del **raggiungimento, ai vari livelli (nazionale 3 per cento e decentrato 4 per cento), di una percentuale di iscritti pari ad analoghe percentuali rispetto al totale dei soggetti sindacalizzati del relativo bacino di riferimento**.

La « sufficiente rappresentatività » di primo livello raggiunta in due comparti-categorie di contrattazione afferma una « maggiore rappresentatività » di fatto che determina un riconoscimento ulteriore dei sindacati, ma tale condizione non può essere un « lasciapassare » per ogni comparto-categoria a chi risulti privo di una « minima rappresentatività », testimoniata da una diffusione territoriale appropriata, specificatamente anche negli altri settori. Per questo motivo può venire convocato a trattare su altri comparti-categorie chi ne ha già due di diritto, ma solo se dimostra una consistenza associativa nazionale relativa al nuovo



settore che escluda la tentazione di una presenza strumentale senza interessi diretti alla difesa dei lavoratori della nuova area professionale.

Viene così temperato il disposto della Corte costituzionale, che intende « premiare » i sindacati estesi e intercategoriale, nella presunzione di una maggiore tutela degli interessi generali, senza per questo imporre *diktat* di una categoria sull'altra, esercitati tramite una rappresentanza « virtuale » in contrattazioni relative a settori ove non si è per nulla presenti. Le organizzazioni intercategoriale maggiormente rappresentative, proprio perché espressione di una più alta sintesi di interessi collettivi, devono anzi fruire del diritto, garantito per legge, di venire convocate dal Governo in occasione di grandi manovre economiche o normative che investono contemporaneamente più ambiti lavorativi.

In ogni caso, ogni disparità di trattamento va eliminata anche per l'ingresso nel CNEL, fino ad oggi ottenuto in modo del tutto discrezionale e nella presente proposta di legge concesso a tutte le OOSS maggiormente rappresentative, come già rilevato in precedenza.

Va ancora segnalato che le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL godono di privilegi di rappresentanza dai quali le altre sono escluse: in particolare, l'iscrizione dei pensionati può essere attivata solo ed unicamente dalle organizzazioni sindacali presenti nel CNEL. Specialmente tale diritto deve essere esteso *erga omnes*, perché la situazione

attuale determina una palese violazione del diritto del lavoratore in quiescenza di scegliere senza condizionamenti a chi associarsi.

Nelle categorie del settore pubblico e privato, in ogni scuola, ufficio o unità produttiva, si prevede – come già attualmente disposto per legge solo per il settore pubblico – l’elezione di RSU, anche queste secondo la formula «ogni testa un voto», secondo la logica democratica che impone che tutti i lavoratori elettori siano anche eleggibili. Questo per garantire, accanto alle rappresentanze sindacali aziendali previste dalla legge n. 300 del 1970, un consiglio con poteri trattanti e che assegna agli eletti, secondo il criterio proporzionale e senza le quote di salvaguardia oggi concesse da accordi pattizi alle organizzazioni sindacali «maggiormente



rappresentative», i pieni poteri sindacali e la libertà di espressione e critica anche rispetto al consiglio stesso. **Concordemente con quanto previsto dalla legge n. 300 del 1970, ogni singolo componente delle RSU dovrà poter fruire del diritto di convocare assemblee in orario di servizio, nonché del diritto-dovere di esprimere la propria opinione, differentemente da quanto prevedono invece i vigenti accordi pattizi, che dispongono un falso e appiattente unanimità.**

Scopo della presente proposta di legge è, in ultima analisi, quello di ampliare la democrazia sindacale e la parità di trattamento fra le diverse posizioni sindacali; di riconsegnare finalmente ai lavoratori la piena titolarità a decidere chi li rappresenta, siano sindacati o liste spontanee che abbiano dimostrato elettoralmente la loro consistenza associativa, nello spirito di un’autorappresentazione della democrazia del lavoro, finalmente sottratta sia a logiche burocratiche che a ingiuste tutele monopolistiche fuori da ogni controllo democratico.

La tutela si estende, anche dopo la prima sigla dei contratti, nell’automatismo del referendum, disposto per legge e vincolante sulla validità degli accordi stessi. Onde evitare la validazione di accordi tramite referendum, gli effetti intervengono solo a fronte di una partecipazione pari a più del 50 per cento degli aventi diritto. La titolarità dei diritti sindacali viene estesa direttamente ai lavoratori, segnatamente per la possibilità di indire assemblee in orario di lavoro, diritto che con la presente proposta di legge viene doverosamente restituito a tutte le OOSS senza distinzioni determinate dalla rispettiva rappresentatività, formalizzate tramite raccolta di firme nelle unità produttive o amministrative. Relativamente al monte ore annuo, che oggi in molti settori viene esaurito indipendentemente dalla partecipazione o meno del lavoratore alle assemblee indette, si prevede che deve essere invece il soggetto a decidere a quali assemblee partecipare, gestendo così il monte ore a sua disposizione.

La *ratio* di tale previsione normativa è elementare: **la pluralità dei soggetti titolata a indire assemblee retribuite in orario di servizio non determina infatti alcun aumento del monte ore annuo stabilito in sede di contratto nazionale per ogni singolo appartenente a una categoria. La parte datoriale continuerà a provvedere, esattamente come è oggi previsto, al conteggio**



delle ore utilizzate da ogni lavoratore, che potrà fruire del diritto solo fino all’esaurimento del monte ore stesso.

Quanto viene sancito nella presente proposta di legge ha una grande importanza nel ristabilire democratiche relazioni sindacali, dal momento che **allo stato attuale la titolarità di fruizione del monte ore, assegnata dalla legge n. 300 del 1970 in capo al singolo lavoratore, è stata**

surrettiziamente negata da una prassi indotta da contratti di categoria che negano il diritto di scelta. Se, infatti, il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 7 agosto 1998 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998), «sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali» nel pubblico impiego, siglato dalle OOSS «maggiormente rappresentative» rispetta (articolo 2, comma 2; articolo 10, comma 1) quanto disposto in merito dalla legge n. 300 del 1970, affermando testualmente che il diritto di indire assemblee in orario di servizio spetta alle RSU «congiuntamente o disgiuntamente», le stesse OOSS hanno – nei contratti di categoria che pure si rifanno per gerarchia delle fonti a tale CCNQ – imposto come unica possibilità la convocazione di assemblee da parte delle RSU «congiuntamente». Viene così negato il diritto del singolo eletto di convocare assemblee retribuite in orario di servizio.

In tal modo si afferma un monopolio assoluto in capo alle OOSS «maggiormente rappresentative», che concentrano sia il diritto di convocare assemblee in proprio, come sigla, anche quando sono minoritarie (o non hanno alcun eletto fra le RSU), sia quello di esercitare un assurdo potere di veto sulle assemblee che intenderebbero convocare eletti in liste di sindacati non maggioritari ma che nella singola unità funzionale sono evidentemente rappresentativi.

Viene infatti loro negato il *placet* dagli altri, perfino quando questi non rappresentano che un membro su tre: in tal modo non possono mai interloquire con i propri elettori. Viceversa, se la minoranza è eletta nelle liste di un sindacato «maggiormente rappresentativo», questa può convocare assemblee in proprio agendo come sigla sindacale.

Nella presente proposta di legge l’agibilità sindacale di base è stata lasciata a tutte le organizzazioni (ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 300 del 1970): **la libertà associativa, costituzionalmente tutelata, non può essere eliminata.**

Al sindacato di nuova costituzione deve essere consentito di poter far conoscere il proprio programma e di propagandarlo, né si può permettere che non gli vengano neppure effettuate le trattenute alla fonte liberamente sottoscritte dai lavoratori se queste vengono praticate agli altri sindacati (come avviene nel settore privato).

Infine si intende ribadire – a fronte di inique previsioni normative recentemente avanzate provvisoriamente nel settore trasporti – l’ineludibilità del diritto di sciopero per tutti i lavoratori riaffermando che esso **può solo essere normato, ma mai subordinato a coefficienti di rappresentatività, neppure richiesti come «gradimento» verso lo sciopero da indire.** Il diritto di sciopero è un diritto indisponibile e come tale costituzionalmente tutelato e non può essere assoggettato a criteri legati alla rappresentatività del sindacato che lo indice, tanto più che tale previsione non avrebbe *ratio* alcuna, visto che un sindacato debole produce di norma uno sciopero debole e che il «gradimento» all’astensione dal lavoro si esprime con l’aderirvi o meno. Le norme, che pure esistono, sulla regolamentazione del diritto di sciopero, come la legge n. 146 del 1990, non possono e non devono divenire un pretesto per selezionare la



rappresentatività sindacale, che invece è materia di tutt’altro livello, come ribadisce la presente proposta di legge.

Solo garantendo nel contempo il pluralismo sindacale e le libertà sindacali per i singoli lavoratori può realizzarsi l’obiettivo di una più alta civiltà del lavoro nel nostro Paese”.

MAIL DIPARTIMENTO LAVORO DELL’IDV MIRA A TUTT’ALTRO E L’IDV PRESENTA AL SENATO UNA PROPOSTA DI LEGGE OPPOSTA

Infatti il progetto di legge presentato in Senato dalla Senatrice dell’IdV Giuliana Carlino, **Capogruppo per il partito presso la Commissione Lavoro del Senato, suggerito dalla FIOM-CGIL, non risulta essere che poco più della “fotocopia” della legge sulla rappresentanza sindacale vigente per il pubblico impiego, elevata a legge generale (valida quindi anche per il settore privato).**

In particolare non vi si prevedono elezioni nazionali, **perpetuando così un perverso meccanismo di democrazia solo formale, che impedisce alle organizzazioni sindacali di base di nuova istituzione di concorrere per la rappresentanza sindacale. E si ricorda che queste elezioni stabiliscono quali organizzazioni sindacali debbano essere ammesse alle trattative nazionali, nonché alla fruizione dei diritti, dal più elementare al più complesso anche a livello decentrato. Diritti totalmente negati alle OOSS non “maggiormente rappresentative”, da quello di indire assemblee in orario di servizio, alla singola ora di permesso per esercitare i propri fini statutari. Totalmente negati anche se l’organizzazione risulta “maggiormente rappresentativa” sul piano regionale, provinciale o di singola unità produttiva (alla faccia del “federalismo”). Come già detto, sarebbe come se i partiti, in occasione delle elezioni politiche, fossero obbligati a presentare le proprie liste unicamente in ogni singolo seggio elettorale, trovandovi anche i propri candidati, ma senza poter avvicinare i cittadini perché ogni diritto di fare propaganda sarebbe negato loro sino a che non entrano in parlamento (indipendentemente**

anche dal peso locale): quanti partiti resterebbero? Riuscirebbe l'IdV a sopravvivere con una norma del genere, che richiede oltretutto il 5% di media fra la percentuale dei voti ottenuti e quella degli iscritti a tutti i partiti (per i sindacati tale media la si richiede sul totale dei sindacalizzati)?

Un sindacato di nuova istituzione può, con tali norme aberranti, raggiungere persino l'8% dei voti (!) ma non venire calcolato nulla se gli manca almeno il 2% dei sindacalizzati e non viene convocato a nessuna trattativa decentrata, così come non gode di franchigia o diritto alcuno, anche se a livello locale ha raggiunto, (come nel caso dell'Unicobas Scuola a Roma o in Toscana) il 10 o il 15% dei voti nelle elezioni RSU ed ha altrettanto in termini di deleghe



espresse dai lavoratori con trattenute alla fonte, mentre alle OOSS tradizionali viene riservato il diritto di presentarsi alle trattative su tutti gli accordi decentrati, dalla singola scuola o unità produttiva al piano regionale, anche se non ha preso neppure un voto (semplicemente perché ha ottenuto in cinquanta anni di esistenza il 10% delle deleghe, deleghe espresse da una percentuale pari al 35% del totale dei lavoratori, i quali invece si recano alle urne nella misura del 70%! Raggiungere una percentuale del 10% dei voti significa quindi ottenere una rappresentatività doppia rispetto a quella raggiunta il cinquanta anni con la raccolta delle deleghe. Infine un successo elettorale di questo tipo è praticamente impossibile, stante la regola delle elezioni effettuate esclusivamente su base locale, secondo il meccanismo già spiegato. Risulta plausibile tutto ciò? Può un partito come l'IdV sostenere una legge del genere?

L'unica novità introdotta attiene all'istituzione di referendum per la validazione dei contratti, già presente anche nel ddl Zazzera, ma con ben altre premesse. Senza il dispositivo generale di cui al ddl Zazzera, le OOSS di base e di nuova istituzione non potrebbero peraltro esprimersi, essendo negate alle OOSS non "rappresentative" persino il diritto di assemblea sindacale in orario di servizio. Ne discenderebbe che potrebbero parlare solo le organizzazioni firmatarie con le quali la controparte datoriale ha già concluso la trattativa: il risultato sarebbe scontato. Il referendum sarebbe quindi fruibile solo nel caso una delle OOSS maggiormente rappresentative (come ad esempio, guarda caso, la FIOM-CGIL che ha vissuto recentemente una vicenda analoga), diversamente dalle altre, non concordasse con la controparte (cosa verificatasi tre o quattro volte nell'intera storia repubblicana). Ma questo parci affatto significativo sotto il profilo della democrazia sostanziale!

Questa proposta di legge non tocca per nulla i diritti minimi, che restano monopolio assoluto delle OOSS tradizionali, venendo negati assolutamente in tutto alle OOSS di base di nuova istituzione, persino per quanto attiene al diritto elementare alla propaganda ed alle assemblee con i lavoratori, persino quando, a livello regionale o decentrato, sono più consistenti delle OOSS tradizionali in termini di voti ed iscritti!

Questa proposta di legge non introduce alcun sistema federalista in ordine alla rappresentanza sindacale, rafforzando il monopolio centralistico e burocratico delle OOSS tradizionali.



Questa proposta di legge non innova nulla sul sistema dei permessi e delle aspettative sindacali, continuando a consentire che le OOSS tradizionali si spartiscano anche il monte ore guadagnato sul campo dalle OOSS di base di nuova istituzione. Infatti, il calcolo dei

permessi e delle aspettative continuerebbe a venire operato sul totale dei sindacalizzati e dei voti espressi dai lavoratori a tutte le OOSS.

Questa proposta di legge lascia nelle mani delle OOSS tradizionali persino la definizione dei tempi e delle norme (percentuale di firme necessarie, etc.) che sovrintendono alle elezioni per la rappresentanza sindacale, continuando a consentire ciò che s'è già verificato anche nel recente passato, quando le elezioni per il rinnovo delle RSU sono state rinviate discrezionalmente (1999 nella scuola), o sospese (due anni nella scuola ed un anno per stato parastato, persino contro il volere della CGIL, isolata dalle altre OOSS nel 2008 e nel 2009).

Questa proposta di legge lascia nelle mani delle burocrazie sindacali un istituto di democrazia sostanziale che dovrebbe essere garantito (anche nelle scadenze) e controllato dallo stato, e continua a consentire che, in pieno conflitto d'interessi, i rappresentanti nazionali delle OOSS tradizionali inseriscano nei contratti e negli accordi nazionali norme che ledono ogni elemento di democrazia e persino le leggi vigenti, come quelle (già richiamate) che vietano l'organizzazione di assemblee in orario di servizio da parte di rappresentanze elette con altre sigle (in spregio della L. 300/70) ed impediscono persino che i distacchi annui interamente pagati dal sindacato (ivi compresi i contributi pensionistici) vengano interdetti alle OOSS di base di nuova istituzione.

Questa legge cambierebbe tutto per non cambiare nulla: mantenendo con mezzucci normativi il sostanziale vantaggio di CGIL, CISL, UIL e delle loro "correnti" o componenti interne, acquisito tramite il monopolio indotto dalle norme e non tramite il consenso dei lavoratori. Altro che democrazia e "rappresentanza sindacale"! Confrontando i dati, la nostra non sembra per nulla un'opinione, bensì un dato di fatto a tutti evidente.

POCHENOTE SULL'INTERVENTO RELATIVO AL MONDO DEL LAVORO

Se ci viene consentito, vorremmo avviare anche una breve riflessione sulle emergenze relative alla questione lavoro in senso lato. Su questa materia rileviamo un'assenza di dibattito ed iniziativa politica su questioni che sono fondamentali. Per brevità, ne citeremo solo due, a mero titolo d'esempio.

In primis, nessuno pare essersi accorto che a tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 2001 (quasi tre milioni di lavoratori) Tremonti impone dal 1° gennaio 2011 il passaggio automatico dal TFS (trattamento di fine servizio) al TFR (trattamento di fine rapporto), con un'evidente riduzione della liquidazione (che, si ricorda, è salario differito già maturato) pari a circa 400 euro medi per ogni anno maturato a venire. Ciò a causa di un ben differente sistema di calcolo fra maturato per TFS e maturato per TFR. Un'evidente lesione dei diritti acquisiti,



ben accetto anche dalle organizzazioni sindacali tradizionali, che, pur "lamentando" la manovra indecente, la danno il benvenuto, poiché bramano l'ingresso dei lavoratori del sistema pubblico nei fondi pensione da esse amministrati. Infatti una posizione di calcolo più basso rende certo più appetibile il passaggio a fondi pensione comunque meno remunerativi e meno sicuri del TFS, però più "vicini" al nuovo sistema.

La seconda riflessione è sul sistema pensionistico in senso lato. Grava su tutti i lavoratori, sia del sistema pubblico che di quello privato, una situazione del tutto iniqua. Infatti sugli accantonamenti dovuti al versamento dei contributi grava l'assistenza, per la quale (pensioni sociali, rimpinguamento delle casse pensioni dei dirigenti delle aziende private, etc.) non interviene certo la tassazione generale. In tal modo le casse INPS, etc., vanno in crisi e ciò viene preso a pretesto per ridurre il quantum pensionistico, in modo tale da prospettare una vecchiaia da fame soprattutto per le giovani generazioni. Eppure tutto ciò succede principalmente perché non s'è dato corso ad una legge del 1995 che prevedeva la separazione fra assistenza e previdenza.

Rilanciare una battaglia su questi (ed altri) fronti che, per ovvi motivi, non cura forza politica alcuna, potrebbe essere quanto mai utile al partito. L'IdV, più che seguire linee già oltremodo sperimentate da ideologismi di maniera e battere sentieri inflazionati divenuti quanto mai incerti o impopolari persino fra l'elettorato storico di una certa sinistra più o meno "estrema" e cercare di "ritagliarsi una fetta" fra "rendite di posizione" indotte da politiche sindacali inique ed antidemocratiche, che sono e resteranno tradizionale appannaggio di altre forze, avrebbe molto bisogno di avviare iniziative autonome e coprire settori e contenziosi che, come nel caso della scuola e dei diritti negati alle organizzazioni sindacali di base di nuova costituzione, continuano a rimanere senza rappresentanza.

NOTE FINALI

Non sembra proprio nell'interesse di questo partito la rottura plateale di impegni presi pubblicamente, ampiamente dimostrati da due disegni di legge presentati, né l'abbandono del comparto scuola, tanto più se viene sacrificato sull'altare di obsoleti antistorici ideologismi



vetero-operaisti o pan-impiegatizi. Sarebbe solo omologarsi a ciò che ha sempre fatto (con i ben noti risultati) una certa sinistra. Tantomeno voltare le spalle al sindacalismo di base rispetto alla sacrosanta richiesta di elementari norme di democrazia e rappresentanza sindacale.

Con l'Unicobas non è stata avviata alcuna interlocuzione, **mentre il partito provvedeva ad una virata di bordo a centoottanta gradi** proprio sulle due questioni fondamentali **nel rapporto fra il sindacato e l'Italia dei Valori, virata a tutti evidente dalla semplice lettura della realtà. Sia chiaro che da parte nostra non v'è alcun tentativo di rivendicare una sorta di "rapporto biunivoco" fra partito e sindacato, realtà indipendenti per definizione. Stiamo invece ponendo precise questioni di merito.**

Occorre registrare che a nulla è valsa persino la richiesta d'incontro avanzata al Presidente, da oltre un mese, dall'interno del Dipartimento Scuola della stessa IdV.

Perciò siamo qui a chiedere, con l'educazione che ci contraddistingue, ma per l'ultima volta, un quanto mai urgente incontro risolutivo. Lo facciamo convinti che, peraltro, un chiarimento non sia necessario solo all'Unicobas: un partito con due disegni di legge contrapposti depositati nei due rami del parlamento, si ...presenta da solo. Altrettanto se si pensa ad indirizzi diametralmente in rotta di collisione fra i due Dipartimenti: Scuola e Lavoro.

Chiarire è interesse comune, perché il mancato ripristino degli impegni – assunti dal partito in sede istituzionale e dal suo Presidente anche in sede pubblica – renderebbe inutile quanto prodotto sinora (soprattutto dal e per il partito stesso), getterebbe un'ombra di discredito sul partito e porrebbe fine ad ogni ulteriore possibilità di collaborazione.

Ciò vale naturalmente anche per lo scambio avviato da tempo su di un progetto di riforma della scuola all'altezza della tradizione del Paese. Una cosa alla quale nessun'altra forza di opposizione ha sin qui prestato l'attenzione dovuta, limitandosi la generalità della politica non di segno governativo ad una (più o meno) determinata opera di mero contrasto alla riforma Gelmini, quando sarebbe stato invece necessario e quanto mai produttivo rendere noto un preciso e strutturato progetto alternativo.

Anche lo specifico relativo al precariato – su cui s'era avviata un'altra interlocuzione – è stato lasciato indietro, tanto che il PD ha sopravanzato l'IdV (giunta da prima sulla materia), con la presentazione di un ddl sull'assorbimento dei precari. Ma non è ancora ciò che occorre. Non basta una semplice petizione di principio meramente "occupazionale". È necessario invece un progetto organico per l'eliminazione strutturale del fenomeno del precariato in sé. Come l'Unicobas sostiene da anni, il precariato è connaturato alla scuola in assenza di un organico funzionale.

Crediamo di aver chiarito con dovizia la questione. Va da sé che in assenza di riscontri a questa richiesta d'incontro, nonché di atti concreti dell'IdV della stessa rilevanza di quelli opposti e contrari alla linea comune a suo tempo stabilita sulle tematiche segnalate, l'Unicobas sarebbe costretto a trarre le necessarie conclusioni. D'altronde il sindacato è gravato di richieste di spiegazioni circa la difformità delle posizioni assunte dall'IdV, soprattutto in ordine alle perplessità sollevate dall'intervista all'On. Maurizio Zipponi pubblicata da "Il fatto quotidiano", molto seguito dal mondo della scuola. Perplessità suscitate comunque anche dalla conferenza stampa relativa alla recente presentazione della proposta di legge sulla rappresentanza sindacale suggerita dalla FIOM-CGIL.

Roma, 12.12.2010

Stefano d'Errico
(Segretario generale dell'Unicobas)

CLASSI ATIPICHE

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03047

presentata da

PIERFELICE ZAZZERA

lunedì 14 giugno 2010, seduta n.336

ZAZZERA e DI GIUSEPPE.

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

è in corso la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

sono state emanate due note ministeriali - la n. 1348 del 21 aprile 2010 e n. 4968 dell'11 maggio 2010 - che stabiliscono la confluenza delle vecchie classi di concorso nei nuovi insegnamenti del primo anno degli istituti superiori secondo la riforma della scuola superiore in vigore dal prossimo anno;

in base a dette note ministeriali diversi insegnamenti vengono trattati come «atipici» con lo scopo di assegnarli a più di una classe di concorso;

i criteri con cui viene attribuita l'atipicità agli insegnamenti risultano, a parere dell'interrogante, non conformi alla normativa vigente;

tale non conformità deriva dal fatto che l'atipicità fino ad oggi era connessa ad esigenze di omogeneità di consigli di classe, di omogeneità della sezione, di continuità didattica (si confronti ordinanza ministeriale 1996), mentre ora la si vuole legare esclusivamente ad esigenze di risparmio economico;

le esigenze di risparmio economico determinano la necessità di reintegrare il personale perdente posto e attraverso un'applicazione impropria e approssimativa del concetto di atipicità si arriva a utilizzare classi di concorso di uno stesso ambito disciplinare o di ambiti disciplinari affini in istituti all'interno dei quali è previsto dalla normativa vigente l'utilizzo di classi di concorso superiori perché più specializzate, in quanto concepite appositamente per l'insegnamento in quegli istituti;

è esattamente in virtù di un'applicazione impropria di questo principio che si propone di utilizzare le classi di concorso di ambito disciplinare letterario, in base alle sopra citate note ministeriali, in istituti in cui non è previsto che possano insegnare;

le classi di concorso in questione, secondo la dicitura tradizionale, sono le seguenti:

- A051: lettere, latino nei licei e istituti magistrali;

- A050: lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

la suddivisione delle classi di concorso dell'ambito disciplinare di lettere serve ad assegnare agli insegnanti cattedre nelle diverse tipologie di istituti secondari di II grado e dalle tabelle dei decreti ministeriali del 2 marzo 1972 (recante indicazioni circa le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre), del 3 settembre 1982 (recante indicazioni circa le nuove classi di concorso a cattedre) e n. 39 del 30 gennaio 1998 (testo coordinato delle classi di concorso) risulta, con chiarezza, la seguente associazione delle classi di concorso ai diversi insegnamenti dei vari istituti superiori:

A051: italiano, latino, storia, educazione civica, geografia al biennio del liceo scientifico, italiano e latino al triennio del liceo classico e scientifico; italiano, latino, storia educazione civica, geografia al primo anno dell'istituto magistrale, italiano e storia al triennio;

A050: lettere italiane, storia, educazione civica negli istituti magistrali; lingua e lettere italiane. Lingua italiana. Lettere italiane, storia ed educazione civica. Geografia. Italiano, storia, geografia. Lingua e lettere italiane, storia negli istituti tecnici. Lingue, lettere italiane e storia. Cultura generale ed educazione civica, letteratura e storia dello spettacolo. Letterature straniere. Italiano. Storia negli istituti professionali; letteratura e storia nei licei artistici; lettere italiane e storia. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia negli istituti d'arte; lingua italiana, storia della chiesa, educazione civica e geografia. Cultura liturgica nell'istituto per la decorazione e l'arredo nella chiesa; lingua e letteratura italiana storia educazione civica e geografia nella scuola magistrale;

ogni classe di concorso più alta possiede i requisiti professionali e i titoli necessari per insegnare in quelle inferiori (si parla a questo proposito infatti di «abilitazioni a cascata» si confronti decreto ministeriale n. 354 del 1998) e quindi la classe di concorso A051 è abilitata all'insegnamento delle materie letterarie in qualsiasi istituto secondario inferiore o superiore ad esclusione del ginnasio del liceo classico;

non è vero il contrario, e quindi alla classe di concorso A050 è stata indebitamente estesa la possibilità di prestare servizio in tutti i licei, laddove i docenti in possesso di abilitazione A050 possono insegnare solo nei licei artistici e negli istituti tecnici e professionali (si vedano le tabelle allegate al decreto-legge n. 39 del 30 gennaio 1998); in base a tale applicazione dubbia sul piano della legittimità della atipicità nei licei in cui è previsto l'insegnamento del latino (liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane) si arriverà ad assegnare gli insegnamenti di latino e di italiano a due diversi docenti con gravissime ripercussioni sulla didattica di queste due materie caratterizzate da un elevato grado di interdisciplinarietà. In tale modo, si comprometterà definitivamente la possibilità degli studenti di apprendere in maniera proficua la lingua latina - di per sé già fortemente limitata dalla diminuzione delle ore di latino sull'intero quinquennio - anche nella sua dimensione diacronica, nonché di cogliere i legami di continuità tra la produzione letteraria delle due culture: latina e italiana. In particolare, il liceo scientifico italiano che si è sempre contraddistinto per la sua duplice natura, coniugare la vocazione prettamente scientifica ad un'approfondita formazione umanistica, perderà la sua peculiarità;

inoltre, nella nota 1348 si specifica che «l'assegnazione all'una o all'altra classe di concorso deve mirare prioritariamente a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica» (si veda la nota n. 1348 del 21 aprile 2010);

gli ultimi due principi appena menzionati risultano inapplicabili già per effetto della riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore che il Ministro ha reso obbligatoria indiscriminatamente anche lì dove l'orario di cattedra era legato esclusivamente all'esigenza di ottimale determinazione della stessa o di continuità didattica;

il principio di salvaguardia della titolarità, di per sé condivisibile, risulta inconciliabile con la natura progressiva dei tagli e pertanto inapplicabile in una prospettiva a lungo termine (la continuità didattica);

si registrano quindi l'inadeguatezza del principio di atipicità a far fronte alla forte instabilità nell'assegnazione delle cattedre generata dai tagli nonché le conseguenze catastrofiche sulla qualità della didattica disciplinare prodotte per effetto dell'utilizzo non conforme alla normativa vigente di classi di concorso in istituti in cui l'insegnamento è affidato a classi di concorso superiori -;

se non intenda ritirare le note ministeriali sopra citate (quindi assegnare esclusivamente alla classe di concorso A051 l'insegnamento delle materie letterarie e del latino nei licei escluso il classico) e rivedere i principi in base ai quali si procederà alla revisione delle classi di concorso, in modo da rispettare le specializzazioni del personale, al fine di non impoverire ulteriormente la didattica e nello stesso tempo favorire il razionale utilizzo delle risorse umane, come del resto esplicitamente dichiarato nell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola». (5-03047)

Tentativi di impedire la libera espressione del pensiero dei Docenti, del personale scolastico e dei genitori

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSOCHE

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Marcello Limina, nella **nota riservata Prot. n. 489/ris., emessa a Bologna in data 27/4/2010** e destinata ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali dell'Emilia Romagna, ha invitato i Dirigenti Scolastici a controllare che gli insegnanti si astengano "da dichiarazioni o enunciazioni che in qualche modo possano ledere l'immagine dell'amministrazione pubblica" e ad individuare sanzioni; ha inoltre richiamato i Dirigenti Scolastici a "sensibilizzare il personale della scuola sul corretto comportamento da tenere con gli organi di stampa"; secondo il Direttore Limina sarebbe "improprio" per il personale scolastico "indirizzare ad alte autorità politiche o amministrative diverse dal loro diretto riferimento gerarchico documenti, appelli o richieste"; il personale dovrebbe inoltre tenere un "corretto comportamento" anche "in occasione della redazione di documenti o comunicati diretti agli studenti, alle famiglie o ad altri soggetti". La nota fa esplicito riferimento alle seguenti norme:

- Art. 11 del decreto 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), comma 2, che recita: "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa."
- Art. 2 del medesimo decreto 28 novembre 2000, che nei commi 1-2 recita: "Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione."
- Art. 95 del CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007, per il personale ATA "nella parte in cui prevede la possibilità di sanzionare la violazione di doveri di comportamento da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione".
- Art. 494 del D.Lgs. 297/1994, che commina la sospensione dall'insegnamento fino a un mese "per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio".

2. La Professoressa Eda Bruni, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Via P. Mascagni, 15 di Calenzano (FI), nella **circolare int. N. 201 dell'8/6/2010** ha intimato quanto segue: "Si comunica a tutti i docenti e al personale di custodia che è categoricamente vietata [sottolineato nel testo] qualunque esternazione tesa a dequalificare la figura del ministro della Pubblica Istruzione con volantini, striscioni, nastri". La medesima circolare ordina ai collaboratori scolastici di "controllare e provvedere immediatamente a rimuovere tutto ciò che sarà appeso alla recinzione della scuola, oltre a darne notizia in Presidenza", minacciando provvedimenti disciplinari in caso di inottemperanza. Il pronunciamento della Dirigente Scolastica è stato la risposta alle manifestazioni di genitori e insegnanti, i quali avevano protestato perché dal prossimo settembre 2010 cinquanta bimbi non avranno il tempo pieno in prima elementare.

CONSIDERATO CHE

1. Gli articoli 2 e 11 del decreto 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), citato nella **nota riservata del Direttore Limina**, non limitano (né d'altronde potrebbero) il diritto di ciascun dipendente pubblico ad esprimere civilmente le proprie opinioni, specialmente se riguardanti l'interesse collettivo. Anzi, lo stesso articolo 11 del decreto fa salvo "il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini"; mentre l'articolo 2 ribadisce che "il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato". Il dipendente è dunque tenuto alla cura dell'interesse pubblico, non alla cieca obbedienza agli ordini superiori, specialmente qualora questi ordini superiori siano in contrasto con il pubblico interesse; questo è il modo corretto di "servire esclusivamente la Nazione". Ciò è ancor più vero per i Docenti, i quali, in quanto titolari della libertà d'insegnamento, sono ancor più tenuti a vigilare sulla propria e sulla altrui libertà di pensiero e di espressione, tesoro inestimabile del pluralismo democratico e dell'interesse pubblico. La libertà di pensiero dei Docenti va tutelata almeno quanto quella dei magistrati e dei giornalisti.

Il codice disciplinare contenuto nell'art. 95 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007, in realtà è ricompreso nella Sezione II del CCNL, riguardante esclusivamente il Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario, e non il Personale Docente; inoltre il comma 4, lettera g) di detto art. 95 si riferisce soltanto alla "violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi." Evidentemente, dunque, l'art. 95 del CCNL non concerne reati d'opinione (né d'altronde potrebbe).

L'art. 494 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), alla lettera a), si riferisce unicamente ad "atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio". La funzione docente è per sua natura fondata sulla libera elaborazione e comunicazione del pensiero, specialmente in materia di politica scolastica. È dunque evidente che la libertà di pensiero di un Docente non può e non deve assolutamente essere bollata come "grave negligenza in servizio", essendo anzi del tutto "conforme", ed anzi fedele, "alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione".

II. La **circolare della Dirigente Bruni nella scuola di Calenzano (FI)** appare poco coerente con le mansioni di un Dirigente Scolastico; i cui compiti non comprendono il controllo delle idee dei pubblici dipendenti. Appare ambigua l'accusa di "dequalificare la figura del Ministro della Pubblica Istruzione", perché in una simile accusa si potrebbe far rientrare qualsivoglia critica all'operato del Ministero e del Governo. Inoltre, questo non voler rispondere alle critiche dei dipendenti e dei cittadini, se non con misure autoritarie e coercitive, rischia di apparire all'opinione pubblica come un'implicita ammissione di responsabilità e come una conferma

della giustizia delle critiche stesse, nuocendo "agli interessi" e "all'immagine della pubblica amministrazione" molto più delle "esternazioni" del personale scolastico; l'atteggiamento censorio ed autoritario dell'Amministrazione rischia inoltre di arrecare un grave *vulnus* alla coesione sociale ed alla fiducia dei cittadini nelle Istituzioni democratiche. Ricordiamo che moltissimi genitori partecipano attivamente alle proteste che stanno avendo luogo in tutta Italia contro la cosiddetta "riforma" Gelmini; sono genitori di alunni della Scuola Statale preoccupati per l'aumento dei disservizi provocato dai tagli alla spesa, nonché per la mancata fruizione di servizi, come il Tempo Pieno, prima garantiti e oggi non più erogati, malgrado le continue ma illusorie promesse del MIUR e del Governo tutto. Molti Docenti, d'altronde, sono anch'essi genitori. A questi cittadini, come pure a tutto il personale della Scuola, bisogna assolutamente garantire il diritto di poter esprimere liberamente il proprio dissenso, in tutti i modi non violenti e civili possibili.

III. La legge 30.10.2008 n. 169, fortemente voluta dalla Ministra Gelmini, all'articolo 1 dichiara: "A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia." È dunque assolutamente improprio che il personale dirigenziale del MIUR prenda provvedimenti in palese contrasto con la Costituzione, laddove la Costituzione stessa dichiara:

- all'articolo 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Dunque la Repubblica riconosce e garantisce anche i diritti inviolabili del personale scolastico.
- all'articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Pertanto non si può ammettere che i Docenti, in quanto pubblici dipendenti, abbiano meno diritti di altri cittadini della Repubblica e non possano partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese con la propria creatività, le proprie idee ed il proprio eventuale dissenso.

- all'articolo 13: "La libertà personale è inviolabile." Ne consegue che nemmeno la libertà di pensiero del personale della Scuola può venire limitata per esigenze dell'Amministrazione.

- all'articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure." Appare dunque assurdo e anticostituzionale il divieto per i Docenti di esprimere le proprie opinioni alla stampa. La stampa, d'altro canto, non è un pericoloso nemico da tener lontano dalle mura scolastiche, ma l'unico mezzo possibile per informare correttamente ed esaurientemente i cittadini. È pertanto illogico pretendere che un

Docente laureato, magari con decenni di insegnamento alle spalle, debba chiedere al proprio Dirigente Scolastico l'autorizzazione a parlare con la stampa. Il Governo mostri di avere per i Docenti italiani una stima maggiore di quella nutrita dai Dirigenti ministeriali nei confronti della categoria.

- all'articolo 28: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici." Quindi sarebbe opportuna una maggiore vigilanza del MIUR sull'operato dei propri Dirigenti, affinché questi non compiano atti in violazione dei diritti altrui.
- all'articolo 33: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento." Dunque i Docenti devono essere lasciati liberi di insegnare, e perciò di pensare, perché l'insegnamento non è e non può essere una mera ripetizione di contenuti. Al contrario, l'insegnamento da almeno duemilacinquecento anni è e sempre sarà un processo creativo, che vive della libertà delle idee. Ogni tentativo di conculcare tale libertà va respinto decisamente, in quanto antidemocratico e contrario alla tradizione della civiltà occidentale.
- all'articolo 39: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge." Ne consegue che il personale scolastico è libero di parlare con la stampa di argomenti "sindacali", in quanto concernenti la vita lavorativa del personale stesso.
- all'articolo 49: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale." Dunque nessuna opinione politica dei Docenti può essere perseguita o limitata d'autorità, nemmeno se contraria alla linea politica del Governo.
- all'articolo 50: "Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità." Pertanto le molte petizioni organizzate da personale scolastico e dai genitori sono assolutamente legittime, ed è legittimo che essi ne parlino alla stampa.
- all'articolo 54: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge." Dunque i Docenti che criticano l'amministrazione nel nome della Repubblica, della Costituzione e delle leggi non fanno altro che il proprio dovere di cittadini, mostrando per di più disciplina ed onore; i Dirigenti che cercano di impedire questo diritto, invece, non mostrano la stessa fedeltà ed osservanza alle leggi, né alla Costituzione, né alla Repubblica.

Vi è di più: la **Dichiarazione universale dei diritti umani**, all'articolo 19, dichiara: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere." Quindi nessuna limitazione della libertà di pensiero può essere ammessa, nel modo più assoluto; a meno che l'Amministrazione non voglia tradire quei valori delle democrazie liberali ai quali molto spesso si richiama.

SI INTERROGA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

1. per sapere se il Ministro fosse al corrente, all'epoca dei fatti, della **nota riservata Prot. n. 489/ris., emessa a Bologna in data 27/4/2010** dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Marcello Limina, e della **circolare int. N. 201 dell'8/6/2010** emessa dalla Professoressa Eda Bruni, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Via P. Mascagni, 15 di Calenzano (FI);
2. per sapere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare al fine di:
 - sanzionare tutte le irregolarità e gli illeciti che dovessero essere riscontrati, procedendo, come di dovere, nei confronti del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna;
 - provvedere al ripristino di un clima sereno all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale Via P. Mascagni, 15 di Calenzano (FI), onde venire incontro alle richieste dei genitori e dei Docenti, procedendo, come di dovere, nei confronti della Dirigente Scolastica.

SICUREZZA

Interrogazione a risposta scritta 4-07685

presentata da

ANTADI GIUSEPPE

lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno, al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

il comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008), concernente «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola» stabilisce che il rapporto docenti/alunni debba essere portato da 20,6 alunni per classe a 21 alunni per classe; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nello specifico, con la circolare n. 37 del 13 aprile 2010 ha ulteriormente stabilito che:



a) le sezioni di scuola dell'infanzia «saranno costituite con un numero di bambini non superiore a 26 e non inferiore a 18. Eventuali eccedenze saranno ripartite fino a 29 alunni per classe»;

b) le classi di scuola primaria saranno formate «da non meno di 15 e non più di 26 alunni, elevabili a 27 in presenza di resti»; c) le classi prime di scuola secondaria di 1° grado saranno costituite, di norma, «da non più di 27 alunni e non meno di 18. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 29 alunni. Si costituisce una sola classe qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 30. Le classi seconde e terze dovranno essere, di norma, pari alle prime e alle seconde

a condizione che la media non sia inferiore a 20 alunni per classe»; d) le classi di scuola secondaria di 2° grado saranno costituite di regola «con 27 alunni: il numero delle classi in un'istituzione scolastica, si calcola dividendo il numero complessivo degli alunni iscritti per 27. Eventuali eccedenze saranno distribuite nelle classi fino ad un massimo di 30 alunni»; il decreto interministeriale del 18 dicembre 1975, emanato dai Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, stabilisce i parametri spaziali minimi che vanno messi a disposizione di ogni persona presente nelle aule scolastiche (docenti compresi), quantificati improrogabilmente in 1,80 metri quadrati netti per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria di primo grado, mentre i parametri vengono quantificati in 1,96 metri quadrati netti per le scuole secondarie di secondo grado; il decreto del 26 agosto 1992 del Ministero dell'interno recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», al punto 5, stabilisce nel numero di 26 il limite massimo di persone presenti in un'aula (docenti compresi); il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (che ha preso il posto del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994), recante l'applicazione delle norme in tutti i luoghi pubblici ed in tutti i luoghi di lavoro, non è che la versione italiana della direttiva europea in merito e che segnatamente per la parte relativa alla sicurezza nelle scuole la sua applicazione è stata rinviata, appunto dal 1994, con grave nocimento dell'immagine del nostro Paese; nonostante la tragedia dell'Aquila, in materia di messa in sicurezza, relativamente al rischio sismico, la proroga stabilita ha termine al 10 giugno 2010, mentre, a tutt'oggi, nulla risulta sia stato fatto di pianificato ed operativo in merito; il regime di prorogatio della normativa risalente al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, recante l'applicazione delle norme di sicurezza nelle scuole, sta esponendo ogni giorno milioni di persone a rischi incalcolabili; per la vera e propria messa in sicurezza delle scuole, secondo le dichiarazioni del responsabile della Protezione civile, Guido Bertolaso, per il 2008 e 2009 questo Governo ha messo a disposizione solo 600 milioni, quando sarebbero stati necessari 13 miliardi di euro (dichiarazione resa in Parlamento dopo il disastro derivato dal crollo del soffitto avvenuto al liceo di Rivoli).

se, nelle more di un'applicazione integrale della sistemazione strutturale delle scuole, non si ritenga di scongiurare almeno i rischi maggiori, promuovendo il rispetto di elementari misure di precauzione inerenti all'affollamento delle aule;

se non si ritenga quindi giunto il momento, onde prevenire «tragedie annunciate», di regolare l'affollamento delle aule in modo preciso ed uniforme su tutto il territorio nazionale, considerato che la semplice definizione della capienza delle aule da parte dei dirigenti scolastici responsabili della sicurezza negli edifici non comporterebbe in sé costi aggiuntivi, eliminando tuttavia i rischi incombenti; se non si ritenga quindi di dover disporre l'affissione, fuori da ogni aula, della metratura e cubatura, nonché del numero massimo di persone che l'aula stessa può contenere (docenti inclusi) e che eventuali deroghe alle citate norme in materia vengano, come espressamente prevede il decreto del 26 agosto 1992 del Ministero dell'interno, verificate e controfirmate dai dirigenti scolastici, cosa non disposta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, di fatto, non effettuata nelle scuole; se non si ritenga, di converso, di dover almeno disporre la formazione delle classi conformemente al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; come intendano, ciascuno per la parte di competenza, rendere effettiva l'applicazione dei decreti ministeriali del 26 agosto 1992 e del 18 dicembre 1975 nelle scuole. (4-07685)

PRECARIATO

Interrogazione a risposta scritta 4-07684

presentata da

ANTADI GIUSEPPE

lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

a fronte dell'applicazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola» e dei decreti attuativi ad esso correlati, nell'anno scolastico 2009-2010 la riduzione di cattedre ammontava a 42.100 unità, come riportato nella circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 38 del 2 aprile 2009;

nell'anno scolastico 2010-2011 il taglio di cattedre riguarderà circa 25.600 unità, come risulta dalla circolare n. 37 del 13 aprile 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; nell'anno scolastico 2009-2010 le assunzioni del personale docente risultano di 8.000 unità, nell'anno scolastico 2010-2011 si prevede l'assunzione di un contingente pari a 8.000 unità, come risulta dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2010; facendo il bilancio delle cattedre eliminate e delle assunzioni realizzate e programmate negli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011, emerge un quadro estremamente preoccupante perché a regime risulteranno cancellati circa 51.700 posti di lavoro precedentemente esistenti non assorbiti dai pensionamenti; il conferimento di cattedre a tempo determinato e indeterminato superiori alle 18 ore che, sebbene sia anticontrattuale, spesso viene imposto ai docenti, ha comportato e comporterà un'ulteriore perdita di migliaia di posti di lavoro nella scuola superiore; il Ministero è intervenuto con il decreto «salva-precari» per l'anno 2009-2010 (confermato nell'anno 2010-2011 con il decreto-legge «mille proroghe») con la presunzione di arginare una situazione che invece assume i connotati di un licenziamento di massa; il precedente decreto è per i precari una misura assolutamente inadeguata oltre che dequalificante per i seguenti motivi:

a) risulta un provvedimento tampone che interviene solo nell'immediato senza offrire nessuna garanzia per il futuro dei precari; non prevede infatti alcuna prospettiva di stabilizzazione e pertanto non risolve il problema occupazionale che i tagli per la razionalizzazione e il contenimento della spesa stanno comportando e comporteranno nei

prossimi anni; b) è rivolto prevalentemente al personale precedentemente impiegato con incarichi conferiti dall'Ufficio scolastico provinciale e nei confronti del citato personale risulta un provvedimento dequalificante perché obbliga gli insegnanti che hanno lavorato per anni su cattedre vacanti, ad accettare il primo contratto di supplenza temporanea - anche breve - offerto loro, pena la decadenza da qualsiasi diritto collegato al salva-precari. In questo modo si verifica frequentemente il caso che chi ha posizioni più alte in graduatorie è costretto ad accettare un incarico di pochi giorni in un comune della provincia in cui non risiede e chi lo segue in graduatoria potrebbe ottenere un contratto di diversi mesi vicino casa; c) l'estrema flessibilità che il salva-precari implica, in associazione alla dequalificazione professionale di personale che ormai non svolgeva più attività di supplenza breve, è del resto rivolta a lavoratori consapevoli della loro graduale estromissione dal mondo della scuola, in considerazione della progressione dei tagli del Ministero; di fronte ad una situazione così critica, il Ministro ha rilasciato dichiarazioni estemporanee che lasciano decisamente assai interdetti gli interroganti, come quella rilasciata il 9 settembre 2008 al quotidiano La Repubblica «Visto che il sistema scolastico non è in grado di assorbire tutti - dice la Gelmini - bisogna trovare il modo di collocarle altrove i precari senza un posto. Un settore dove ci sono possibilità è quello del turismo, e ci stiamo lavorando»; sempre dallo stesso organo di stampa emergono le dichiarazioni del Ministro Brambilla «Abbiamo un progetto che vede da una parte lo Stato, che ha delle esigenze di formazione molto sentite, e dall'altra un certo numero di professionisti che a questa esigenza potrebbero dare risposta. Stiamo verificando se c'è la possibilità di fare incontrare queste due istanze»; il personale precario della scuola, formato e specializzato a seguito del superamento di percorsi articolati e procedure selettive, ha garantito per anni e continua a garantire il servizio scolastico in condizioni lavorative sempre più svantaggiose e dequalificanti; il Ministero si sta adoperando per istituire nuove forme di reclutamento a fronte della mancata conferma per il personale precario anche solo di contratti a tempo determinato, creando illusorie prospettive di lavoro in un settore evidentemente arrivato alla saturazione. se il Ministro intenda finalmente elaborare un piano per l'assorbimento dei docenti precari mediante una proposta davvero risolutiva e oramai impellente, ovvero l'istituzione di graduatorie nazionali ad esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato dei precari abilitati in modo da razionalizzare in una prospettiva realmente meritocratica le risorse umane in ottemperanza dell'articolo 64, comma 4 del decreto-legge del 26 giugno 2008 n. 112. (4-07684)

AGLI ITALIANI NOI NON
GLI METTIAMO LE MANI
IN TASCA: ABBIAMO
ALTRI STRUMENTI.



TITOLARITA'

DI PIETRO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

nella scuola, fra gli altri, vengono, disposti comandi annuali di personale docente di ruolo sollecitati da associazioni riconosciute ed aventi diritto, i cui costi vengono totalmente ascritti alle associazioni medesime sia per quanto attiene allo stipendio del docente richiesto che per i suoi contributi pensionistici;

ai sensi del decreto-legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306 del 27 ottobre 2000, dopo anni cinque ininterrotti di rinnovato comando, la norma prevede la perdita di titolarità del docente richiesto nella scuola di provenienza dall'associazione; ciò comporta la perdita del posto e, ad esaurimento della posizione di comando, la necessità di una nuova operazione di assegnazione;

attualmente, a causa della riduzione delle cattedre a seguito dei tagli operati con la riforma Gelmini, ed ancor più negli anni a venire, nonostante viga una sorta di precedenza, la perdita di titolarità comporta ugualmente non solo il rischio di una mancata assegnazione alla vecchia

scuola di appartenenza, bensì anche quello di venire integrato in un istituto appartenente a tutt'altro luogo geografico, se non di rimanere «perdente posto» e non ritrovare la titolarità in nessuna scuola dell'intera provincia, dovendo passare così, di anno in anno, da un'assegnazione provvisoria ad un'altra;

migliaia di «distaccati» sindacali il cui stipendio ed i cui contributi pensionistici sono pagati interamente dallo Stato, pur trovandosi in posizione di comando presso l'Organizzazione di appartenenza, non vengono ricompresi nella citata norma relativa alla perdita di titolarità dopo cinque anni di incarico;

quest'anno, nella provincia di Roma, per la prima volta è stato dato seguito alla norma su citata, nonostante essa, come già chiarito, sia in vigore dal 2000, intervenendo però, secondo l'interrogante, in modo del tutto inappropriato nei tempi e discriminatorio rispetto alle persone; nell'intera provincia di Roma risultano essere

oltre cento i «comandati» rientranti nella fattispecie in parola con almeno anni cinque di percorso presso una qualche associazione senza soluzione di continuità alle spalle;

la perdita del posto di titolarità è stata disposta per sole tre persone, fra le quali il docente Stefano d'Errico, comandato con stipendio e contributi pensionistici completamente a carico dell'Associazione culturale «Unicorno - l'Altrascuola» (soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR N-177/2000), e due altri insegnanti rientranti solo marginalmente nella casistica (avendo richiesto l'avvicinamento al coniuge), mentre s'è «soppressato» per tutto il resto del personale docente, in particolare per quello amministrato da altre Associazioni;

la perdita di posto di titolarità è stata disposta nell'ultimo periodo utile per rientrare nei movimenti del personale, in particolare, in modo assai tardivo, il 10 marzo 2010, con una comunicazione all'interessato (fax prot. 4142 inviato al dirigente scolastico del 1° circolo didattico di Roma) a firma del dottor G. Minichiello, primo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Roma, il quale, in pari data imponeva, nel caso in cui il docente si fosse trovato nella condizione di rientrare in servizio il 1° settembre 2010, di produrre domanda di mobilità «entro 5 giorni dal ricevimento della notifica», anticipando addirittura la scadenza naturale prevista dall'ordinanza generale per il 22 marzo. Tutto ciò, nonostante la normativa annuale relativa ai trasferimenti aprisse queste operazioni dal 22 febbraio, come previsto appunto dall'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 19 del 19 febbraio 2010;

il docente Stefano d'Errico, che ha ottenuto anche per il prossimo anno l'utilizzazione presso l'associazione «Unicorno - l'Altrascuola», al momento non aveva ancora risposto in merito e comunque avrebbe anche potuto trovarsi nella condizione di dover rientrare in servizio dal prossimo anno, con il disagio di essere stato avvertito improvvisamente, irruvidamente (non nei tempi dovuti) e con un ristrettissimo margine di tempo per trovare nuova collocazione; il docente Stefano d'Errico risulta essere il segretario nazionale dell'organizzazione Unicobas Scuola, sindacato attivamente impegnato nella contestazione della riforma Gelmini, cosa che,

attesa la discriminazione operata rispetto agli altri docenti nella sua stessa posizione di comando pluriennale, lascia profondamente perplesso l'interrogante in relazione ai motivi di tale scelta; la richiamata norma relativa alla perdita di titolarità trascura completamente il dovere di garantire il diritto di voto dell'insegnante perdente titolarità ed in posizione di comando relativamente alle consultazioni sindacali per l'elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie, che peraltro dovranno tenersi entro il prossimo dicembre. Il diritto di voto in queste elezioni è inviolabile, poiché non soprassedono unicamente a designare i rappresentanti dei lavoratori abilitati alle trattative sul contratto di istituto, bensì anche a definire la rappresentatività nazionale delle organizzazioni sindacali ai fini dell'accesso alle trattative nazionali e di ogni altro beneficio accordato alle organizzazioni sindacali «maggiormente rappresentative». Tutto ciò avviene ai sensi del decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997 (e successive modificazioni). La richiamata norma relativa alla perdita di titolarità nemmeno si preoccupa di prendere anche solo in esame l'analogo problema che viene a crearsi con riguardo alle elezioni degli organi provinciali e nazionali dell'Ente nazionale di assistenza magistrato (ENAM), previste anch'esse entro il presente anno solare;

tale diritto di voto viene negato nei fatti, dal momento che con la perdita di titolarità non risulterebbe più il luogo fisico ove espletarlo, non potendo, con le normative vigenti, il docente

comandato ma perdente titolarità venire ricompreso nell'elenco degli aventi diritto, né nella vecchia scuola di provenienza, né in alcun altro ambito del comparto scuola ove hanno titolo a costituirsi i seggi elettorali per entrambe le citate consultazioni;

l'insegnante in parola gode dell'indiscutibile diritto di voto in tali elezioni ed ha titolo a partecipare anche alle elezioni ENAM, dove peraltro risulta eletto già da due mandati presso il comitato provinciale ENAM funzionante per Roma e provincia;

quali siano le motivazioni secondo le quali il dottor Minichiello, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Roma (ex provveditorato) non ha operato applicando le norme a tutti coloro che risultavano nella stessa situazione dell'insegnante d'Errico, relativamente alla perdita di titolarità in tutti i casi che interessavano altre persone e associazioni;

se il Ministro non ritenga di sanare urgentemente la indiscutibile disparità, assumendo iniziative affinché nell'immediato tutti coloro che si trovano nella medesima condizione del docente in parola abbiano lo stesso trattamento (come prevede la legge);

se, viceversa, nelle more relative ad una normativa che ad avviso dell'interrogante si disinteressa di garantire istituti determinanti e costituzionalmente tutelati come il diritto di voto (disposto con apposita legge) nelle elezioni sindacali e di categoria, il Ministro non ritenga di assumere iniziative per il ritiro della disposizione relativa all'insegnante in parola ed alle altre due docenti che hanno parimenti subito la perdita di titolarità, rinviando l'applicazione di dette norme in tempi utili a fornire garanzie e condizioni adeguate e non precipitose riguardo ai termini di preavviso come avvenuto quest'anno per questi unici tre casi;

se il Ministro non ritenga suo dovere fornire comunque le risposte necessarie ed ufficiali atte a garantire il diritto di voto nelle due diverse consultazioni elettorali citate, per tutti quanti siano o dovessero trovarsi in posizione di comando ma senza titolarità, in tempi utili perché l'inalienabile diritto al voto possa essere onorato nelle due citate procedure elettorali il cui avvio risulta a breve scadenza;

infine se il Ministro non ritenga di assumere iniziative dirette a sospendere e rivedere le norme citate, operando in modo equanime e ricomprendendo fra i perdenti posto anche tutte le tipologie dei duemila distaccati sindacali di «lungo corso» (in molti casi si parla di più di un decennio), che siano a totale o parziale carico dello Stato, semiesoneri inclusi, ai quali la titolarità viene garantita *ad libitum* e senza alcuna strettoia normativa, ciò perché il disagio creato alla scuola di appartenenza, ove i posti dei comandati sindacali vengono coperti con incarichi annuali che mutano costantemente, risulta essere esattamente lo stesso creato dai comandati presso associazioni professionali e così non si lederebbe il diritto al distacco sindacale che verrebbe comunque garantito.



Tempo Pieno

Interrogazione a risposta scritta 4-07863

presentata da

ANITA DI GIUSEPPE

lunedì 5 luglio 2010, seduta n.347

DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

nel comunicato stampa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 maggio 2010, con riguardo al tempo pieno, il Ministro interrogato afferma che «in due anni, anche grazie all'introduzione del maestro unico prevalente, sono state attivate quasi tremila classi in più»;

nel dettaglio, le cifre fornite sono le seguenti: 2.176 classi in più, rispetto alle precedenti, nell'anno scolastico 2009/2010 e 782 classi in più, per il prossimo anno scolastico 2010/2011. Per un totale relativo all'incremento del tempo pieno di 2.958 classi in due anni;

nel computo generale fornito dal Ministro manca la registrazione del mancato accoglimento delle domande dei genitori;

ad esempio, nel Lazio, per l'anno scolastico 2010/2011, sono stati concessi 20.408 posti a tempo pieno contro i 24.241 richiesti dalle scuole, cosicché 3.833 famiglie non hanno visto accolte le loro richieste;

ad esempio, la provincia di Roma vede 216 classi di tempo pieno in meno, rispetto alle esigenze manifestate dalle famiglie con le iscrizioni;

ad esempio, in Emilia Romagna le speranze disattese sono state 409: richiesti 15.033 posti, concessi solo 14.624, con 4.000 bambini fuori dal tempo pieno;

ad esempio, nella città di Milano, di 1.466 richieste per le prime del prossimo anno, ne sono state accolte solo 1.312, pari a 154 in meno del necessario e quindi quasi 3 mila bambini dovranno essere esclusi; ad esempio, nella città di Torino le richieste accolte sono state 515 su 597, con un saldo negativo pari ad 82 posti, equivalenti ad 800 bambini fuori dal tempo pieno; ad esempio, a Firenze saranno 600 i bambini che per il prossimo anno scolastico resteranno senza il tempo pieno;

risulta agli interroganti del tutto contraddittoria la volontà di aumentare il tempo pieno con una normativa relativa alla formazione degli organici che da cinque anni prevede che nelle classi prime siano concessi tempi pieni solo a patto che non superino il numero delle classi quinte in uscita; le classi a tempo pieno vengono comunque affollate oltre misura, quasi venissero considerate un«surplus irregolare» rispetto alla restante organizzazione del tempo scuola vigente nella scuola primaria;

cosa intenda fare davvero il Ministro per garantire effettivamente il tempo pieno a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta.

“SALVA PRECARI”

QUESTION TIME

Al Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca
e
al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

premesse che:

il regime di tagli imposto alla scuola dall'applicazione della legge 133/2008 e dei decreti attuativi ad essa correlati hanno fatto sì che molti lavoratori della scuola non avessero, nell'anno scolastico 2009-2010, le stesse possibilità di impiego dell'anno precedente;

per effetto di una convenzione tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), sono stati emanati dal MIUR il D.M. n. 82 del 29 Settembre 2009 ed il D.M. n. 100 del 17 Dicembre 2009, che peraltro si configurano come meri provvedimenti tampone perché si prefiggono unicamente l'obiettivo di limitare i danni rilevanti comunque occorsi col mancato rinnovo di un contratto continuativo di lavoro;

nello specifico tali provvedimenti sono destinati a lavoratori della scuola che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno scolastico 2008-2009 nomine a tempo determinato di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica o comunque, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali;
- 2) che si siano trovati nelle condizioni di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2009-2010, nomina analoga per la carenza di posti disponibili determinata dalla riforma Gelmini o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore all'orario di cattedra in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi;

i provvedimenti in questione non hanno prodotto in realtà alcun miglioramento sostanziale, ma anzi, in taluni casi, hanno prodotto condizioni sfavorevoli e peggiorative rispetto ai benefici previdenziali dei quali i lavoratori avrebbero comunque goduto se non fossero stati inclusi negli elenchi prioritari scaturiti dall'applicazione dei decreti di cui sopra;

in particolare, la convenzione non introduce alcuna novità positiva per quanto riguarda i benefici economici previsti dall'INPS per l'indennità di disoccupazione ordinaria, ma soltanto una semplificazione delle modalità di pagamento e di interruzione delle stesse in caso di occupazione momentanea. Infatti gli elenchi prioritari del decreto cd. “salvaprecari” permettono all'INPS di gestire le domande dei beneficiari “considerando la prestazione sospesa anziché cessata” (cfr. INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, messaggio n. 23605 del 21 Settembre 2010) e quindi:

- 1) l'INPS non ha necessità di dover chiedere al beneficiario la presentazione di una nuova domanda, allo scadere di ogni contratto di lavoro, con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego;
- 2) l'INPS non osserva, alla scadenza di ogni contratto di lavoro, il cd. “periodo di carenza”, cioè gli 8 giorni successivi alla scadenza di ogni contratto di lavoro che con l'indennità di disoccupazione ordinaria non sarebbero pagati;

a parte queste semplificazioni nelle procedure, i beneficiari della convenzione di cui sopra risultano penalizzati rispetto a lavoratori che beneficiano di una indennità ordinaria di disoccupazione perché ottenere l'inclusione negli elenchi prioritari implica, come

specificato poc'anzi, la continuità di una pratica di trattamento di disoccupazione che viene automaticamente ricondotta dall'INPS al termine dell'ultimo contratto di lavoro dell'anno scolastico 2008-2009 (in genere 1 luglio 2009) e quindi:

- 1) l'estensione del periodo indennizzabile (240 giorni per lavoratori con meno di 50 anni di età e 360 per lavoratori al di sopra dei 50 anni di età) avviene a partire da quella data fino ad esaurimento del periodo indennizzabile stesso, anche se si superano i limiti dell'anno mobile INPS, che garantisce a qualsiasi lavoratore che gode di una comune indennità ordinaria, la possibilità di fruire di 240 giorni (oppure 360 se lavoratore di età superiore ai 50 anni) di sussidio economico nell'arco di 365;
- 2) l'INPS ha smesso di pagare i precari inclusi nel cd. “salvaprecari” allo scadere dei 240 giorni indennizzabili, senza poter applicare il differimento del pagamento allo scadere dell'anno mobile e quindi poter aprire una nuova pratica;

in conseguenza di ciò molti lavoratori precari, inclusi negli elenchi prioritari e attualmente disoccupati, non percepiscono da diverse settimane, se non da mesi, il sussidio di disoccupazione pur possedendo i requisiti che – senza i provvedimenti cd. “salvaprecari” – avrebbero garantito loro una normale indennità di disoccupazione; il ritardo della pubblicazione degli elenchi prioritari disposti dal decreto cd. “salvaprecari” per l'anno scolastico 2009-2010 ha contribuito ad aggravare una situazione già di per sé inaccettabile;

allo stato attuale delle cose, la pubblicazione degli elenchi prioritari per l'anno scolastico 2009-2010 rischia comunque di non rivelarsi risolutiva, perché la presenza di una domanda già aperta presso l'INPS dai lavoratori inclusi negli elenchi prioritari ha fatto sì che gli uffici INPS respingessero le domande presentate al termine dell'ultimo contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2009-2010 (cfr. INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, messaggio n. 23605 del 21 Settembre 2010), e che quindi decorresse il termine utile per la presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione (68 giorni dopo la cessazione del contratto di lavoro);

per sapere

se i Ministri intendano rivedere subito i criteri della convenzione con l'INPS, in modo da evitare che il personale della scuola venga discriminato, come

accade ora per effetto dei provvedimenti adottati, e consentire l'erogazione di un'adeguata indennità a lavoratori che hanno per anni messo la propria professionalità a disposizione del sistema di istruzione pubblica e che hanno visto un sensibile peggioramento delle proprie possibilità lavorative per effetto dei tagli all'istruzione attuati da questo governo. **In assenza di un tale urgente provvedimento l'insieme delle disposizioni cd. “salvaprecari” si rivelano solo degli espedienti beffardi, a partire dalla stessa denominazione (“salvaprecari”), che in realtà peggiorano la condizione economica degli interessati.**

Occorre un provvedimento i cui criteri siano oggetto di interventi volti a sostenere il reddito con solidità e che invece di limitare i benefici dell'attuale indennità di disoccupazione ordinaria, come fa il cd. “salvaprecari”, al contrario permetta il superamento della soglia dei 240 giorni indennizzabili (o 360 se trattasi di lavoratori di età superiore a 50 anni) in un anno mobile attraverso dei **decreti in deroga** che prevedano la prosecuzione dell'erogazione del sussidio allacciandosi all'ultimo giorno indennizzato in virtù del cd. “salvaprecari”, fino al termine della situazione di emergenza venutasi a creare per effetto dei tagli imposti al MIUR.



Musica

Interrogazione a risposta scritta 4-07683

presentata da

ANITADIGIUSEPPE

lunedì 21 giugno 2010, seduta n.340

DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:



è stata emanata dall'ufficio scolastico regionale per il Molise la nota n. 3801 del 17 maggio 2010 in base alla quale l'ufficio dichiara di non poter considerare le richieste di attivazione di nuovi corsi di strumento musicale presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, e di diminuire i corsi già esistenti;

in varie altre regioni del Paese sono state emanate note di contenuto analogo; esiste una circolare

ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 37 del 13 aprile 2010) recante indicazioni per le dotazioni di organici del personale docente per

l'anno scolastico 2010/2011 - trasmissione schema di decreto interministeriale che stabilisce:

«nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello strumento musicale. Al fine della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201). Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, la costituzione di eventuali nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive riserve di organico individuate ed assegnate con l'allegato al decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale»; è evidente una incongruenza di normative perché in base a quanto emerge dalla posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i corsi di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado non dovrebbero subire alcuna riduzione, in base all'applicazione della nota dell'ufficio scolastico regionale del Molise, invece in 17 scuole verranno soppressi corsi di strumento musicale; in particolare, nell'istituto comprensivo statale di Jelsi (Campobasso) sono state tagliate ben 4 cattedre di strumento musicale mentre l'orchestra di detta scuola composta di 70 allievi si produce in concerti, saggi e partecipa ad eventi e rassegne musicali e a febbraio scorso 28 allievi della quinta classe delle scuole elementari dei tre plessi di Tufara, Gambatesa e Jelsi hanno sostenuto e superato l'esame di ammissione a conferma di un antico e radicato studio della musica in quelle comunità; il governo della regione Molise ha avviato politiche scolastiche sull'istruzione musicale volte alla creazione di una rete territoriale della cultura e della musica tra scuole, liceo e conservatori. se il Ministro intenda promuovere il ritiro delle note emanate dagli uffici scolastici regionali aventi contenuto analogo alla nota n. 3801 del 17 maggio 2010 emanata dall'ufficio scolastico regionale per il Molise e, nello specifico, il ritiro della predetta nota, in modo tale da permettere l'attivazione dei corsi di strumento musicale presso gli istituti in cui sono previsti dalla normativa vigente. (4-07683)

Associazioni Culturali

Interrogazione a risposta scritta 4-07862
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
lunedì 5 luglio 2010, seduta n.347

ZAZZERA e DI GIUSEPPE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

in data 10 febbraio 2004 è stato istituito con decreto ministeriale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti il Forum delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (FONADDS), con lo scopo di promuovere e favorire l'esame ed il confronto fra il Ministero e le associazioni succitate;
il predetto FONADDS è stato istituito con le seguenti associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici: ADI, AIMC, ANDIS, APEF, CIDI, DIESSE, DISAL, FNISM, MCE, UCIM;
il FONADDS è stato istituito con le seguenti finalità:
favorire il dialogo e il confronto fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le rappresentanze dei docenti e dei dirigenti della scuola;
esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporre;
formulare proposte, presentare studi e rappresentare esigenze in tema di istruzione e in ordine



a problematiche scolastiche;
dialogare su problematiche di tipo educativo e didattico connesse alla professione docente e dirigenziale;
nel corso degli anni successivi all'istituzione del FONADDS, gli incontri organizzati fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Forum, sono stati allargati ad altre associazioni

professionali, quali Legambiente Scuola, Proteo Fare Sapere, IRSEF, IRFED, come testimonia, ad esempio, la circolare ministeriale Prot. n. A00DPIT.952;
non risulta essere in funzione, a livello nazionale, né locale, alcun sistema di rilevamento e misurazione delle adesioni alle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici;
l'associazione professionale UNICorno - l'Altrascuola è stata riconosciuta come ente qualificato alla formazione professionale dei docenti e personale ATA con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 177 del 2000 e la stessa ha ottenuto la conferma dell'accreditamento/qualificazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 10 ottobre 2005;

da sempre l'istituzione scuola è il luogo del dialogo aperto, del confronto franco delle idee e delle proposte, invece, le modalità che sono alla base delle relazioni Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - FONADDS appaiono agli aggiornanti scarsamente trasparenti:

con quali modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia scelto le associazioni professionali che sono andate a comporre il sopraindicato Forum a partire dal febbraio 2004;

in base a quali requisiti, negli anni a seguire, siano state invitate a partecipare agli incontri allargati Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-FONADDS alcune associazioni professionali e non altre;
se si intenda rivedere ed ampliare la composizione del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici;

se si intenda ammettere l'associazione culturale UNICorno - l'Altrascuola al Forum, consentendole, al pari delle altre associazioni professionali, di esprimere pareri, formulare proposte e rappresentare esigenze della categoria docente.



ESTENSIONE CONTRATTO PRECARI

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per sapere
premessi che

in seguito all'O.M. 92/07 emanata dal MIUR si prevede negli istituti di istruzione superiore la possibilità di sospendere il giudizio finale di ammissione alla classe successiva per gli alunni che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie; la sospensione del giudizio ha termine dopo l'espletamento delle operazioni di verifica finali e la riunione del Consiglio di classe che delibera collegialmente l'ammissione o non ammissione alla classe successiva;

tali mansioni si devono espletare necessariamente durante i mesi di Luglio, Agosto o inizio Settembre, a seconda delle delibere dei Collegi dei docenti dei diversi istituti;

secondo l'art. 8 c. 6 dell'O.M. del 5 Novembre 2007 n. 92 "la competenza alla verifica degli esiti nonché all'integrazione dello scrutinio finale spetta al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale";

come giustamente ribadisce il Ministero mediante la nota prot. 7783 del 10 Luglio 2008 va garantita la stessa composizione del consiglio di classe per tutelare la continuità didattica, trattandosi di integrazione di un'attività collegiale precedentemente avviata;

qualora un membro del consiglio di classe che ha sospeso il giudizio sia un docente con contratto a tempo determinato annuale, l'espletamento delle suddette mansioni potrebbe doversi effettuare quando il suo contratto di lavoro è ormai scaduto e qualora il contratto del docente in questione sia fino al termine delle attività didattiche (cioè il 30 Giugno) tale eventualità si verifica ineluttabilmente;

secondo la nota prot. AOODGPER n. 16487 del 10 Ottobre 2008 "l'adempimento in questione (individuazione e somministrazione della prova, correzione della stessa e integrazione dello scrutinio finale) costituisce **obbligo di servizio per i docenti interessati** (lavoratori con contratto scaduto), si conferma che le attività su riferite rientrano tra quelle afferenti all'anno scolastico per cui è valido il contratto ... dal punto di vista contrattuale il rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come "ripristino" dello stesso contratto per i giorni necessari all'espletamento delle operazioni di cui sopra"

in base all'interpretazione data all'O.M. 92/07 il Ministero si rende responsabile di aver prodotto una **contraddizione insanabile** richiamando all'obbligo di servizio lavoratori non più in servizio perché licenziati contro ogni logica dalla medesima istituzione che alla prova dei fatti necessita ancora del loro operato;

è evidente l'ulteriore **insanabile contraddizione** prodotta dal Ministero che individua come attività didattica riferibile all'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto di lavoro, una mansione che necessariamente deve svolgersi dopo il 30 Giugno, data da lei stessa individuata nei contratti di lavoro come termine delle attività didattiche; considerate la necessità prioritaria e l'importanza indiscutibile di garantire agli studenti di essere assistiti e giudicati dai docenti che in fase di programmazione iniziale hanno individuato quegli obiettivi minimi di apprendimento per verificare i quali si è proceduto alla sospensione del giudizio;

se il Ministro intenda sanare le contraddizioni prodotte estendendo i contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente delle scuole superiori **al termine effettivo delle attività didattiche**, qualunque esso sia, in base alle delibere dei collegi docenti dei singoli istituti, comprendendo quindi, senza soluzione di continuità, anche i giorni necessari all'adempimento delle mansioni di verifica degli esiti e di integrazione dello scrutinio di fine anno ove si sia deliberata la sospensione del giudizio.



Precari ATA

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03046
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
lunedì 14 giugno 2010, seduta n.336
ZAZZERA e DI GIUSEPPE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

nel mese di luglio 2011 verrà riaperta la graduatoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per le supplenze brevi nelle scuole statali;
in tale graduatoria permanente della prima fascia attualmente sono iscritti migliaia di collaboratori scolastici precari che in tanti anni di lavoro, anche con sacrifici, hanno acquisito le competenze necessarie al proprio ruolo;

tale ruolo non riguarda soltanto la mera pulizia dei locali, ma anche la vigilanza, il rapporto quotidiano con gli alunni, i docenti e i genitori, il supporto degli allievi diversamente abili, il supporto necessario per l'espletamento dei progetti relativi al piano dell'offerta formativa (POF), l'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 su salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

negli ultimi anni, al personale di cooperative o di ditte, utilizzati per la mera pulizia delle scuole, a seguito di gare d'appalto, nonché a lavoratori socialmente utili, o di ditte in cassa integrazione, è stato accordato per la prima volta il riconoscimento del punteggio derivato dal lavoro svolto presso le istituzioni scolastiche alle dipendenze delle ditte e cooperative citate;

un eventuale inserimento di suddetto personale nella graduatoria del personale ATA sconvolgerebbe la graduatoria permanente della prima fascia ed i collaboratori scolastici precari interni alla graduatoria in questione, pur avendo idonea qualifica, potrebbero venir scavalcati da altri che non hanno tale qualifica né le competenze relative -;

se nella graduatoria menzionata in premessa confluiranno solo i collaboratori scolastici precari (come previsto dalle vigenti normative), che già ne fanno parte con la qualifica specifica di collaboratore scolastico, aprendo di nuovo la graduatoria anche a coloro i quali, in possesso di analoga qualifica, hanno esercitato appieno tali mansioni nel periodo in cui la graduatoria era chiusa, oppure se s'intenda inserirvi anche personale delle cooperative o di ditte o lavoratori socialmente utili che hanno concorso in questi anni alla mera pulizia delle scuole e che non possiedono le competenze indispensabili a tutto quanto attiene alla vigilanza, al rapporto quotidiano con alunni, docenti e genitori, al supporto degli allievi diversamente abili, al supporto necessario per l'espletamento dei progetti relativi al piano dell'offerta formativa, all'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

DEROGHE SOSTEGNO

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELL'RICERCA
INTERROGAZIONE SUL DIVIETO DI
DEROGHE AL TETTO MASSIMO SUGLI
INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Premesso che:

-la Legge Finanziaria 2008, n° 244/07, stabiliva nell' Art. 2 comma 413 un tetto massimo di circa 91.000 unità al numero di insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni con certificazione di disabilità;



-nel seguente comma 414, la stessa Legge, pur riconfermando il principio dell'integrazione scolastica e dell'assegnazione delle ore di sostegno secondo il criterio delle "effettive esigenze rilevate", vietava comunque la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, stabilito nel comma 413, deroga precedentemente consentita dalla normativa in organico di fatto.

- la Corte Costituzionale, con la Sentenza no. 80, depositata il 26/02/2010, ha dichiarato anticostituzionali i suddetti commi 413 e 414 dell' Art. 2, D.L. 244/07, in quanto contrari all' Art. 3 della Costituzione, con le seguenti motivazioni:

-gli alunni con disabilità lieve o più seria non possono essere equiparati dalla normativa;

-il "divieto di deroghe" risulta "irragionevole" nel momento in cui si ribadisce il principio del rispetto delle "effettive esigenze rilevate".

La suddetta Sentenza, che ha forza di legge, obbliga il Ministero ad adeguare l'organico per il prossimo anno scolastico 2010-2011.

Per sapere dal Ministro dell'Istruzione:

- quali passi ha intrapreso per rendere effettiva l'applicazione della suddetta Sentenza n° 80/10 ed in particolare:

- se il Ministero abbia già approntato una nuova Ordinanza sugli organici di fatto, rendendosi necessario un radicale cambiamento della vigente normativa, in ottemperanza al dettato costituzionale e per evitare ai tribunali amministrativi un aggravio di lavoro dovuto ad inevitabili contenziosi con famiglie e scuole per l'attribuzione di ore di sostegno in deroga, con inutili spese per lo Stato ed un vergognoso mercanteggiare sui diritti dei più deboli.

NUOVI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Lo scorso 8 novembre, sul sito del ministero dell'Istruzione è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 88 sulle "Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; in poche parole il famoso decreto Brunetta che introduce le nuove sanzioni disciplinari a carico del personale della scuola.

La prima novità riguarda le modalità di notifica del provvedimento: il fatto di essere stato pubblicato sul sito del Ministero equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro; la seconda è che, da adesso in poi, i dirigenti avranno sicuramente più potere, in materia di sanzioni disciplinari, nei confronti di docenti e ATA.

Finora al dirigente scolastico era consentito infliggere al lavoratore al massimo "l'avvertimento scritto". Ora, con la nuova normativa, i dirigenti potranno comminare ai sottoposti sanzioni con sospensione dal servizio (e dallo stipendio) fino a 10 giorni.

Dopo la "contestazione di addebito", che il Dirigente dovrà effettuare "entro e non oltre i 20 giorni dalla notizia dell'infrazione" e "lo svolgimento del procedimento", durante il quale il lavoratore potrà chiedere il "rinvio per grave e documentato impedimento" o "presentarsi assistito" da legale o rappresentante sindacale o "inviare memorie scritte", lo stesso procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni, col capo d'istituto che prenderà una decisione a cui il lavoratore potrà appellarsi

soltanto davanti al giudice.

Per le infrazioni di maggiore gravità che vanno dalla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni fino al licenziamento (come nel caso di falsa attestazione di servizio o assenza priva di valida giustificazione), l'organo competente è l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari presso L'USR; la contestazione dell'addebito deve avvenire entro 40 giorni dalla notizia dell'infrazione e la convocazione dell'interessato deve avvenire con almeno 20 giorni di preavviso. La conclusione del procedimento deve avvenire entro 120 giorni dalla prima data di acquisizione dell'infrazione.

La lettura della circolare n. 88 ci ha riservato un'altra sgradevole sorpresa: tali sanzioni sono comminate senza più acquisire il parere dei Consigli di disciplina del Consiglio scolastico provinciale (per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e media) o di quello Nazionale per i professori delle scuole superiori. La scomparsa di questi organismi, dovuta all'abrogazione dell'articolo 503 del T.U. del 1994, deve destare preoccupazione nella categoria in quanto rappresenta un'ulteriore tappa verso la completa eliminazione degli organi collegiali nella scuola e l'affermazione di una visione gerarchica e piramidale che si contrappone al principio fondamentale della libertà d'insegnamento.

Stefano Lonzer

(Membro dell'Esecutivo Nazionale dell'Unicobas Scuola)

20 motivi per iscriverti per all'Unicobas

Unicobas Scuola

federazione sindacale dei comitati di base

Segreteria Nazionale: Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma Tel., segr. e fax: 06/7026630 - 7027683 - 70302626
C.C.B. Banca CARIM IBAN n.°IT78Z0628503204010307468007 - C.C.P. 24017006 - C.F. 96160700587

Alla Scuola/Istituto	
Via/P.zza	Città

All'Esecutivo dell'Unicobas scuola

I sottoscritt		nato/a a		il	
Qualifica:		Infanzia	<input type="checkbox"/>	Primaria	<input type="checkbox"/>
Docente	<input type="checkbox"/>	Media	<input type="checkbox"/>	Superiore	<input type="checkbox"/>
ATA	<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale _____			
Contratto a tempo:	INDETERMINATO <input type="checkbox"/>		DETERMINATO <input type="checkbox"/>		
(Pagato da: SCUOLA <input type="checkbox"/> TESORO <input type="checkbox"/>)					
sede di servizio					
N.° partita stipendio _____		N.° CK _____			
(scrivere solo se, al momento dell'iscrizione, è disponibile il cedolino dello stipendio)					

autorizza, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 249 del 18 marzo 1968, la propria Amministrazione ad effettuare una trattenuta mensile pari allo 0.60% sullo stipendio del livello di godimento e sulla indennità integrativa speciale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, da versarsi sul C.C.B. IBAN n.°IT78Z0628503204010307468007 (Banca CARIM S.p.A. - Cassa di Risparmio di Rimini - Ag. N.° 103 di Via Boccea, 33 - ROMA) a favore dell'Unicobas scuola, codice E 5.

La percentuale della trattenuta potrà essere variata con delibera degli organismi esecutivi dell'Organizzazione.

Contestualmente si revoca la delega a riscuotere, a sua volta rilasciata a favore della O.S. a cui risulta attualmente iscritto/a: _____.

La presente delega avrà valore fino ad eventuale revoca presentata da parte del/la sottoscritto/a.

Consenso al trattamento dei dati personali.

Preso atto che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal sindacato Unicobas scuola nell'ambito delle attività istituzionali, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge sul Diritto di Privacy del 31/12/96 ed ai sensi della L. 196/2003.

Data ____/____/____

Firma _____

INDIRIZZO:

Via/P.zza		
CAP	Città	Prov.
Telefono / Cell.	Fax	E-mail:

Il modulo, debitamente riempito, va riconsegnato ai rappresentanti dell'Unicobas scuola, che provvederanno all'invio presso l'Amministrazione, o allo stesso fine spedito alla sede nazionale in Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma.

Ogni Iscritto - **Unicobas Scuola** - (Supplenti Temporanei ed incaricati annuali compresi) gode di una **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE** verso TERZI - **GRATUITA** - che li copre anche nelle attività didattiche esterne alla scuola (Es. GITE), con i seguenti massimali:
750000 euro per sinistro; 750000 euro per persona; 750000 euro per animali e cose.



L'Unicobas su Internet:

<http://www.unicobas.it>

 **SCRIVETEVI IN POSTA ELETTRONICA: unicobas.rm@tiscali.it**

INDIRIZZI E RIFERIMENTI FEDERAZIONI:

ABRUZZO:

L'AQUILA:

Prof. Silvio Cicolani (Segr. Prov.); Via S. Maria a Colle, 14 - 67019 Scoppito Collettara (AQ) - Tel. 0862/717145 - Email: cicosi@tin.it

PESCARA/CHIETI:

Sede regionale Abruzzo e interprovinciale: Via del Circuito, 241 - 65100 Pescara - Tel./Fax 085/4171364 Fax 085/4463419; Prof.ssa Laura Bagattini (Segr.Reg.) - Cell. 348/4454357 Email: laubibi@katamail.com

BASILICATA:

MATERA:

Prof. Vincenzo Lonigro; Via Belgio, 38 - 75028 Tursi (MT) - Tel. 0835/533377 Fax 0835/532573

POTENZA:

Prof.ssa Ornella Pansardi; Via Carbonaro, 48 - 85045 Lauria (PZ) - Cell. 338/9471001 Fax 0973/823032 (c/o SMS Lauria) Email: pansardi.ornella@tiscalinet.it

CALABRIA:

CATANZARO:

Prof. Fernando Guzzi; Via Mattia Preti, 30 - 88040 Miglierina (CZ) - Tel. 0961/993093 Email: ferguzzi@libero.it

COSENZA:

Sede regionale Calabria e provinciale: Viale Repubblica, 106 - 87100 Cosenza - Tel. 0984/23007 Fax 0984/964687 Franco Iachetta (Segr. Intercategoriale) Tel. Ab. 0984/964126; Aurelio Benigni Cell. 335/7637005; Prof. Arturo Macchione (Segr. Prov.) Tel. 0984/4412009 Cell. 329/2006827

CAMPANIA:

NAPOLI:

Sede provinciale: Via Duomo, 61 - 80138 Napoli - Tel./fax 081/294563 - Prof. ssa Romilda Scaldaferrì (Segr. Prov.) - cell. 333/8618170 Mario Piacenza (Responsabile Pers. ATA) Tel. 081/7013463

SALERNO:

Sede provinciale: Via Pietro da Eboli, 18 - 84122 Salerno - Tel./Fax 089/795149 Prof. Matteo De Cesare (Segr. Prov.) Cell. 331/6477810 Email: unicobas_sa@libero.it

CAVA DEI TIRRENI:

Prof.ssa Emma Scermino - Cell. 349/1921297

FRIULI VENEZIA GIULIA:

UDINE:

Prof.ssa Cosetta Zamuccoli; Viale Tagliamento, 71 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Cell. 338/8687245 Fax 0431/721935 (c/o Ist. Comprensivo Lignano Sabbiadoro UD)

LOMBARDIA:

LODI:

Sede provinciale: Viale Pavia, 28/a - 26900 Lodi. Apertura Mercoledì h. 17 - 19 (su appuntamento). Prof. Paolo Latella (Segr. Prov.); Tel. 0371/34629 cell. 338/6389450. Email: paolo.latella@alice.it

LAZIO:

ROMA:

SEDE NAZIONALE:

Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma. Tel./seg./fax 06/7026630 - 06/7027683 - 06/70302626

Aperti da Lunedì a Venerdì h. 9 / 13 e 16 / 20 e il Sabato h. 9 / 13.

Sito nazionale:

<http://www.unicobas.it>

Email: unicobas.rm@tiscali.it

Prof. Stefano d'Errico (Segr. Nazionale)

Sede regionale:

Via Conegliano, 13 - 00182 Roma

Tel/Fax 06/7020209 - 7017009

Prof.ssa Maria Teresa Moscianese (Resp.le).

Sede provinciale:

Via Pianciani, 35 - 00182 Roma.

Tel. 06/70475194 Fax 06/770099

Prof.ssa Franca Cameo (Responsabile).

Aperto da lunedì a venerdì dalle h. 16.30 alle h. 19.30

Sede di comprensorio:

CIVITAVECCHIA:

Via Benvenuto Cellini, 9.

Tel./fax 0766/22374.

Apertura Martedì e Venerdì h. 17 - 19.

Prof.ssa Monica Cammilli

(Segretaria di comprensorio)

Email: unicobas.cvecchia@tiscalinet.it

FROSINONE:

Prof.ssa Rosaria Migali (Segretaria Provinciale); Tel. 0775/504554

VITERBO:

Prof.ssa Vincenza Alfieri (Segretaria Provinciale) Via Fratelli Cervi, 4 - 01016 Tarquinia (VT) Tel. 0766/840526 - Email: enzalfieri@tin.it

MARCHE:

PESARO:

Sede provinciale: Via Scialoia, 66 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/411282 Fax 0721/25006 (c/o 5° CD PS) Email: dromito@libero.it - Prof. Mauro Annoni (Segr. Prov.) - Cell. 347/4839114

PIEMONTE:

ALESSANDRIA:

Ref.te Rallo Antonio - Tel. 338/2234836

Email: unicobas.al@libero.it

PUGLIA:

BARI:

Sede provinciale: Via V. De Bellis, 1 - 70126 Bari - Tel. 080/5576797 Fax 080/5442828

Ref.te Prof.ssa Margherita Milone

Email: cibunicobas.bari@libero.it

SARDEGNA:

SASSARI:

Tonino Paddeu; Via Dore, 93 - 07044 Ittiri (SS) - Tel. 079/440497 - Email: mara76354@tiscali.it

Unicobas

Giornale mensile
Aut. Tribunale di Roma
n.° 534 del 27.9.'91

Edito dalla CIB Unicobas
Proprietà CIB Unicobas
Stampa Spedalgraf Roma
Via Cupra, 23

Tiratura 19.000 copie.
Chiuso il 23.12.2010

Direttore:

Stefano d'Errico

Direttore Responsabile:

Luciano Lanza

Grafica e Impaginazione:

SdE

Redazione Nazionale:
V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma.
Tel., segr. e fax:
06/7026630 - 7027683

SICILIA:

CATANIA:

Sede Regionale Sicilia:

Aperti h. 17 / 19: Lunedì / Mercoledì presso I.D.V. - Via G. Leopardi, 119 - 95127 Catania. Venerdì presso F.A.N. - Via G. D'Annunzio, 56 - 95127 Catania.

Si riceve su appuntamento.

Prof. Francesco Tomasello (Segr. Reg.) Cell. 338/7324232

Prof. Salvatore Davide Tomasello Cell. 328/2035229

(Segr. Prov. Formazione Professionale)

ENNA:

Prof. Salvatore Livolsi; Via Piersanti Mattarella, 88/A - 94018 Troina (EN) - Tel. 0935/657116 Fax 0935/654129 Email: livolsi@edscuola.zzn.com

TRAPANI:

Prof. Salvatore Matteo Rappa; Strada Baglio Nuovo, 26 - 91010 Ummari (TP); Cell. 377/1569318 Email: salvorappa@hotmail.com

TOSCANA:

FIRENZE:

Sede provinciale: Via Giampaolo Orsini, 44 - 50100 Firenze

Tel./Fax 055/685593

Email: unicobasfirenze@live.it

Marco Damasceni Cell. 333/1760235

Barbara Bianco Cell. 320/3839358

Antonio Gesmundo Tel. ab. 0571/669714

LIVORNO:

Sede regionale Toscana e provinciale:

Via Pieroni, 27 - 57123 Livorno.

Tel./Fax 0586/210116

Sito Web: <http://www.unicobaslivorno.it/>

Email: info@unicobaslivorno.it

Prof. Claudio Galatolo (Segr. Reg.)

Cell. 335/6825103

Prof.ssa Patrizia Nesti (Segretaria Provinciale)

SIENA:

Sede provinciale:

Via Garibaldi, 18 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) - Apertura: Lun./Merc. h. 16 / 18.

Prof. Aniello Ciaramella - Cell. 347/0990532

Email: anciana@libero.it

VENETO:

PADOVA:

Prof. Bruno Vettore; Viale Arcella, 3 - 35132 Padova - Tel. 049/604193 Fax 049/657732 Cell. 348/7449440

VERONA:

Prof. Vassallo Ernani (Segr. Prov.); Via Carinelli, 7 - 37100 Verona - Tel. 045/534605 Fax 045/8004630 (c/o Itis "G.Ferraris" VR)

Email: ernani_vassallo@hotmail.com